



DRENO POMPE SPA, via Umbria 15 Zona Industriale in MONSELICE (PD) - C.F. e P.I. 00127590289
E-Mail: info@drenopompe.it - Web: <https://www.drenopompe.it>

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Emissione DOCUMENTO

Data Firma

Approvazione CdA

Data Firma

Presa d'atto ODV

Data Firma

Stato delle revisioni

| Versione | Data | Descrizione | Autore |
|----------|------------|-----------------|----------------------|
| 00 | 13/05/2024 | Prima emissione | Avv. Paolo Marchioni |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |

Indice generale della sezione

| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale | |
|--|--|
| SPE-01 | Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe |
| 1.1 | <i>Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe</i> |
| 1.2 | <i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i> |
| SPE-02 | Finalità della parte speciale |
| 2.1 | <i>Struttura della parte speciale</i> |
| 2.2 | <i>Specifiche circa i delitti tentati</i> |
| SPE-03 | Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione |
| SPE-04 | Sezione B: Reati societari |
| SPE-05 | Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche |
| SPE-06 | Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati |
| SPE-07 | Sezione E: Reati Ambientali |
| SPE-08 | Sezione F: Reati di criminalità organizzata |
| SPE-09 | Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo |
| SPE-10 | Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio |
| SPE-11 | Sezione I: Reati contro la personalità individuale etc. |
| SPE-12 | Sezione L: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri |
| SPE-13 | Sezione M: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio |
| SPE-14 | Sezione N: Reati in violazione del diritto d'autore |
| SPE-15 | Sezione O: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| SPE-16 | Sezione P: Reati transnazionali |
| SPE-17 | Sezione Q: Reati di razzismo e xenofobia |
| SPE-18 | Sezione R: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari) |
| SPE-19 | Sezione S: Contrabbando (diritti di confine) |
| SPE-20 | Sezione T: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori |

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) **per reati-presupposto tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio, che sono i seguenti:**

| | |
|---|--|
| Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture | Art. 24 D.Lgs.n.231/01 |
| Delitti informatici e trattamento illecito dei dati | Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01 |
| Reati di criminalità organizzata | Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01 |
| Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d'ufficio | Art. 25 D.Lgs.n.231/01 |
| Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false | Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01 |
| Delitti contro l'industria ed il commercio | Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01 |
| Reati societari | Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01 |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01 |
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01 |
| Delitti contro la personalità individuale etc. | Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01 |
| Reati finanziari o abusi di mercato | Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01 |
| Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro | Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01 |
| Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio | Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01 |
| Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori | Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01 |
| Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01 |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01 |
| Reati ambientali | Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01 |
| Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri | Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01 |
| Reati di razzismo e xenofobia | Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01 |
| Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati | Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01 |
| Reati tributari | Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01 |
| Contrabbando (diritti di confine) | Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01 |
| Delitti contro il patrimonio culturale | Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01 |
| Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01 |
| Delitti tentati | Art. 26 D.Lgs.n.231/01 |
| Reati transnazionali | L. n 146/20016 |
| Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato | Art.12 L.9/2013 |

La struttura organizzativa adottata dall'azienda

L'Azienda è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata (v. organigramma aziendale allegato al Modello) al fine di consentire la chiara definizione di:

- attribuzione di responsabilità;
- contenuti delle singole posizioni/mansioni;
- linee di dipendenza e di riporto.

La Società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, ha inteso:

- identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento;
- responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
 - correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari;
 - tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Indice generale della sezione**Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale**

| | |
|------------|--|
| 1 | Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe |
| 1.1 | <i>Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe</i> |
| 1.2 | <i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i> |

1.1 Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri e delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- la tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti;
- la verifica periodica del rispetto dei poteri, così come delegati;
- le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza, con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi, nonché dei principi del Codice etico e l'assenza di conflitti di interesse;
- la verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle procure e delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità, come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'Azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura;
- tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'Azienda rapporti con la Pubblica amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del soggetto delegante, attribuiti al delegato.

L'Organismo di vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento, da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura, e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice etico ed alle procedure operative interne.

1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal Legale Rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento, attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia agli Amministratori delegati, sia ad ulteriori Procuratori (dipendenti, consulenti esterni, legali, etc.).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori, che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nell'Azienda le procure si dividono in:

- operative, per atti di gestione ordinaria;
- di rappresentanza;
- di responsabilità.

Per determinate categorie di atti che prevedano un impegno ultrannuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Amministratore delegato, fatti salvi i casi di urgenza, specificatamente approvati.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale**2** Finalità della parte speciale**2.1** *Struttura della parte speciale***2.2** *Specifiche circa i delitti tentati*

2 Finalità della parte speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella Società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- indicare le modalità comportamentali che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- modello 231,
- codice etico,
- procedure e disposizioni,
- procure e deleghe,
- ordini di servizio,
- comunicazioni organizzative,
- sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza, ambientali, anti-corrruzione, ecc.,
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto 231 (proc. Whistleblowing).

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2.1 Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori / consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e per conto dell'Azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente "destinatari del Modello 231") ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analysis.

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

| | |
|--------------------|---|
| SEZIONE "A" | Reati contro la Pubblica Amministrazione |
| SEZIONE "B" | Reati societari |
| SEZIONE "C" | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro |
| SEZIONE "D" | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| SEZIONE "E" | Reati ambientali |
| SEZIONE "F" | Delitti di criminalità organizzata |
| SEZIONE "G" | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |
| SEZIONE "H" | Delitti contro l'industria ed il commercio |
| SEZIONE "I" | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (NO) |
| SEZIONE "L" | Delitti contro la personalità individuale |
| SEZIONE "M" | Reati finanziari e abusi di mercato (NO ABUSI MERCATO) |
| SEZIONE "N" | Impiego irregolare di lavoratori stranieri |
| SEZIONE "O" | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio |
| SEZIONE "P" | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore |
| SEZIONE "Q" | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (NO) |
| SEZIONE "R" | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| SEZIONE "S" | Reati transnazionali |
| SEZIONE "T" | Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato |
| SEZIONE "U" | Reati di razzismo e xenofobia |

| | |
|--------------------|--|
| SEZIONE "V" | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (NO) |
| SEZIONE "Z" | Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari) |
| SEZIONE "X" | Contrabbando |
| SEZIONE "Y" | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori |
| SEZIONE "J" | Delitti contro il patrimonio culturale (NO) |
| SEZIONE "K" | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (NO) |

2.2 Specifiche circa i delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d. lgs. n. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall' art. 56, comma 4, c.p.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE A)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale

| | |
|---------------|---|
| 3 | Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione - Corruzione e concussione (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01) |
| 3.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la P.A.</i> |
| 3.2 | <i>Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio</i> |
| 3.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i> |
| 3.3.1 | <i>Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art 289-bis c.p.p. inserito da L.3 del 9 gennaio 2019)</i> |
| 3.3.2 | <i>Peculato (Art.314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i> |
| 3.3.3 | <i>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)</i> |
| 3.3.4 | <i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)</i> |
| 3.3.5 | <i>Truffa (Art. 640 modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)</i> |
| 3.3.6 | <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis modificato dalla L.161 del 17 ottobre 2017 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)</i> |
| 3.3.7 | <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 201, D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)</i> |
| 3.3.8 | <i>Concussione (Art. 317 c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i> |
| 3.3.9 | <i>Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i> |
| 3.3.10 | <i>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i> |
| 3.3.11 | <i>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</i> |
| 3.3.12 | <i>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</i> |
| 3.3.13 | <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)</i> |
| 3.3.14 | <i>Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)</i> |
| 3.3.15 | <i>Abuso d'ufficio (Art.323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i> |
| 3.3.16 | <i>Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)</i> |
| 3.3.17 | <i>Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)</i> |
| 3.3.18 | <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)</i> |
| 3.3.19 | <i>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Art.2 modificato da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022</i> |
| 3.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione</i> |
| 3.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 3.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 3.7 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 3.8 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 3.9 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

3.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Obiettivo della presente “Parte Speciale” è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di **prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati**.

Nello specifico, la presente “Parte Speciale” ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i collaboratori esterni e i partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente sezione provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni, nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio d'Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi “eticì”, così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice etico e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte generale del Modello 231.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società, richiamati nel Modello e nei quali il medesimo s'articola;
- è fatto divieto di:
 - porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare, illustrato nella “Parte Generale”.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli organi sociali della società, ai collaboratori esterni e ai partner.

3.2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi Persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di "pubblica amministrazione", in base a quanto stabilito nella Relazione ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli Enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

| | | |
|--|---|---|
| Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative | = | |
| Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo | = | Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia - Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate - ISVAP - COVIP |
| Regioni | = | |
| Province | = | |
| Comuni | = | |
| Comunità montane e loro consorzi ed associazioni | = | |
| Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni | = | |
| Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali | = | INPS - CNR - INAIL - INPDAI - ISTAT - ENASARCO - ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI |
| Unione europea e Stati esteri | = | |

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici ufficiali" e degli "Incaricati di pubblico servizio".

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 c.p. è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria, in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce, poi, in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono, quindi, pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che, rispettivamente ed alternativamente, costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi,
- poteri autoritativi,
- poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa".

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro Ente pubblico, retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinvia all’art. 358 c. p., il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati, in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo d’investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- L’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l’attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio.

Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un Ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

3.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall' art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dall'art.25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) del d. lgs. n. 231/01.

3.3.1 Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 289-bis c.p.p.)

Il presente articolo è stato inserito dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019 in merito a " *misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione*".

Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente l'imputato dal concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

3.3.2 Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. modificato dal d. lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa, se ne appropria.

La pena prevista per tale reato **dall'art. 1 della legge n. 69/2015, che ha modificato l'art. 314 c.p.**, è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

S'applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita.

Esempio

Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito concessagli dall'Ente pubblico per ragioni private.

Se poi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, incorrendo nel reato di cui all'**art. 316 c.p.**

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

* Al presente art. 316 c.p. s'applicano le modifiche apportate dalla **l. n. 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **d. lgs. n. 159/2011**.

3.3.3 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p., modificato dal d.l. n.13 / 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). La pena prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore dell'Azienda perché ne fruisca direttamente, ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati, destinatari dell'erogazione.

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **l. n. 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **d. lgs. n. 159/2011**.

Esempio

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società)

3.3.4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p. modificato da l. n. 3 / 2019, dal d. lgs. n. 75 / 2020 e dal d.l. n. 13 / 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha aggiunto che la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità' o dei suoi poteri.

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno e/o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, s'applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'Azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie, necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti, possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **l. n. 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **d. lgs. n. 159/2011**.

Esempio

Un funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

3.3.5 Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 c.p., modificato dal d. lgs. n.75 / 2020 e dal d. lgs. n. 150 / 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, num. 5) c.p.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la Società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.

3.3.6 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. modificato dal d.l. n.13 / 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa.

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **l. n. 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **d. lgs. n. 159/2011**.

Esempio

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

3.3.7 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

L'articolo 640-ter c.p. è stato modificato dal d. lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal d. lgs. n.150 del 10 ottobre 2022 per cui la pena è applicata la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Infine, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3000 euro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, c.p. limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Esempio

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, l'azienda violasse il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.3.8 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

La pena prevista per tale reato **dall' art. 3 della legge n. 69 / 2015, che ha modificato l'art. 317 c.p.** è la reclusione da sei a dodici anni.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto, o allorché la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi).

Esempi

Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda. Tuttavia, sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione.

Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

3.3.9 Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318 mod. da l. n. 3 / 2019, 319, 319-bis e 320 c.p., modificati da l. n. 69 / 2015 e 319-quater c.p., modificato dal d.lgs. n. 75 / 2020)

Art.318 - Corruzione per un atto d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La pena prevista per tale reato **dall'art.1 della legge n. 3 / 2019, che ha modificato l'art. 318 c.p.** è la reclusione da tre a otto anni.

* Ai presenti articoli si applicano le modifiche apportate dalla **l. n 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **d. lgs. n. 159/2011**.

Esempio

Sindaco che agevola appalti in favore di parenti o amici o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine.

Art.319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

La pena prevista per tale reato **dall'art.1 della legge n. 69 / 2015, che ha modificato l'art. 319 c.p.** è la reclusione da sei a dieci anni.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **l.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

Medico che favorisce la prescrizione e la vendita di medicinali di una determinata ditta farmaceutica ottenendo da questo denaro o altro per se e per i suoi cari.

Art.319 bis - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art.319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altre utilità.

La pena prevista per tale reato dall'art. 1 D. Lgs. n.75 / 2020, che ha modificato l'art. 319-quater è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **l. n. 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **d. lgs. n.159/2011**.

Esempio

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

Art.320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L. 161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D. Lgs. n.159/2011** .

Note su artt. 2, 6 e 7 della legge n.69 del 27 maggio 2015**L' art. 2 modifica l'art. 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena:**

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

L' art. 6 integra l'art. 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti : *Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.*

L' art. 7 prevede l'informativa all'Anac sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione: *all'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».*

3.3.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

La pena prevista per tale reato **dall'art.1 della legge n.69/2015, che ha modificato l'art. 319-ter c.p.** è la reclusione da sei a 12 anni.

Se dal fatto deriva la ingiusta condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni.

Se l'ingiusta condanna alla reclusione è superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio

Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa.

3.3.11 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le stesse pene previste dagli artt. 318,319,319 bis,319 ter,320 c.p. si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

3.3.12 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

Si veda il caso enunciato relativamente al reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale.

3.3.13 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p., modificato da l. n. 3/2019, d. lgs. n.75/2020 e da d. lgs. n. 156 / 2022)

Si riporta il testo dell'art.322-bis c.p. modificato dal d. lgs. n.75/2020 e dal d. lgs. n. 156/ 2022

[1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323 c.p. si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che

esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio: *Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate.*

3.3.14 Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p. è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

3.3.15 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p., inserito dal d. lgs. n.75 / 2020)

L'art. 323 c.p. è stato inserito nel comma 1 dell'art. 25 D.Lgs. n. 231/01 dal D.Lgs. n. 75 del 24 luglio 2020 ed è volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

3.3.16 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p., mod. da L. 3 / 2019)

A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 346-bis c.p., rubricato "traffico d'influenze illecite".

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, art. 346 c.p., secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

L'art. 346-bis c.p. è stato modificato dalla l. n. 3 / 2019 con l'aumento, tra l'altro della pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa legge contemporaneamente ha abrogato il reato di millantato credito.

Esempio

Si veda il caso della Procura di Roma del 2017 per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti CONSIP.

3.3.17 Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p. introdotto dal d.l. n.105/23, coordinato con la legge di conversione n. 137 / 2023)

Tale ipotesi di reato si configura quando, in un procedimento complesso con il quale si procede da parte della P.A. alla scelta del contraente, con mezzi fraudolenti si cerca di impedire o turbare il regolare svolgimento della gara o di allontanare offerenti.

Il reato si configura anche quando questi mezzi fraudolenti sono messi in atto in altre circostanze che portano alla gara, o anche fuori di questa.

Se questi mezzi fraudolenti sono messi in atto da persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti la reclusione da sei mesi a cinque anni è innalzata da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032 è portata da euro 516 a euro 2.065.

Nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, le pene sono ridotte alla metà.

3.3.18 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p., intr. dal D.L. n.105/23 coord. con la legge di conversione n. 137 / 2023)

Il reato si configura quando, con condotte fraudolente, s' interviene nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente, con l'intento di turbare il procedimento amministrativo e il contenuto del bando.

Le condotte fraudolente possono essere messe in atto con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p., con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando.

Si tenta di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara, così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.

3.3.19 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art.2 L.898/1986), inseriti da D.Lgs. n. 75 / 2020. Art. 2 poi modificato dal D.Lgs. n. 156/2022

L'art. 356 c.p., "frode nelle pubbliche forniture", è stato inserito nel corpo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/01 dal D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'art. 24 D. Lgs. n.231 viene fatto richiamo all'art. 2 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 (2.bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Non viene riportato il testo dell'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n.898 e s.m.i., "frode in agricoltura", giacché per il settore industriale in cui opera il reato risulta di remota realizzazione in Dreno Pompe spa.

3.4 Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le "Aree sensibili" identificate dal Modello, nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, riguardano in via generale le seguenti "Attività sensibili":

Attività Sensibili

- nelle quali s'instauri un rapporto contrattuale con la P.A.
(a titolo d'esempio si considerino i processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici ministeriali o con Enti previdenziali);
- nelle quali s'instauri un rapporto con le Istituzioni e le Autorità di vigilanza;
- relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni amministrative;

- che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi
(a titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a Clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A., etc.);
- che comportino la gestione dei servizi informatici.

3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della clientela:

- **Funzione Approvvigionamenti**
L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso;
- **Consiglio di Amministrazione ad AD**
L'attività di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della clientela;
- **Funzione Commerciale - Marketing**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio del segmento Retail su tutto il territorio;
- **Funzione Amministrazione Finanza e Controllo**
L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici del Gruppo, gli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di vigilanza;
- **Funzione Segreteria generale e Comunicazione**
L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni;
- **Funzione gestione del Personale**
Si consideri l'attività di gestione del personale, in particolar modo nella fase delle assunzioni di nuove risorse

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le "Aree a rischio reato" suddivise in:

AREE RISCHIO "REATO DIRETTO"

ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.;

AREE A RISCHIO "STRUMENTALI"

alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

In considerazione delle attività aziendali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio. Si precisa che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto, che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato diretto" sono stati individuate le principali "attività sensibili", ossia quelle attività, all'interno di tali aree, al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati, considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica amministrazione.

Di seguito si riportano le "aree a rischio reato diretto", con una breve descrizione delle attività che le compongono e l'elenco delle "aree a rischio strumentale". Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel modello 231 stesso, di tipo dinamico.

AREE A RISCHIO REATO DIRETTO

Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.

Si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni con soggetti per l'attività di partecipazione a

- a) gare/appalti indette per l'affidamento di servizi pubblici, nonché
- b) rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (i.e. Prefetto) per la stipula di contratti di servizio.

- rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.;
- pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze;
- rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione e con soggetti ad essa assimilati, in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti, volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi;
- rapporti intrattenuti con l'Autorità di tutela dell'ambiente (Nuclei speciali delle Forze dell'Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell'ambiente.

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| AREE A RISCHIO REATO DIRETTO | Raccolta e trasporto di rifiuti | <p>Si tratta dell'attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti organici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con la Pubblica amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori. |
| | Relazioni esterne ed istituzionali | <p>Rapporti con la Pubblica amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: Asl / Ospedali, ecc.). |
| | Area fiscale | <p>Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici tributari (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta). |
| AREE A RISCHIO REATO DIRETTO | Affari legali | <p>Avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali dinnanzi alle competenti Autorità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie, denunce per tributi locali, violazioni del Codice della Strada, rifiuti e pratiche varie; - gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni. |
| | Gestione erogazioni pubbliche | <p>Gestione delle domande aventi ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici, nonché predisposizione della documentazione a supporto della domanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dell'utilizzo dei finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici conseguiti dalle competenti Autorità nazionali e comunitarie; - gestione dell'attività di rendicontazione delle attività svolte all'Ente pubblico erogatore; - gestione delle eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti Autorità nazionali e comunitarie, al fine di verificare la destinazione dei contributi e dei finanziamenti ottenuti. |
| | Gestione dei trattamenti previdenziali del personale | <p>Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali, connessi al personale dirigente, dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali.</p> |

**Gestione della salute e
sicurezza**

Predisposizione e trasmissione alle competenti Autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex d. lgs. n.81/08 e successive modifiche);

- gestione dei rapporti con gli Enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti.

**Gestione delle
problematiche ambientali**

Predisposizione e trasmissione alle competenti Autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti legali e non (pratiche amministrative e di attività riguardanti notifiche per nuovi impianti);

- gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione in occasione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (classificazione dei rifiuti, gestione dei registri carico e scarico, gestione dei formulari);
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti.

Amministrazione

Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti.

AREA A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI"

SISTEMI INFORMATIVI

FINANZA E TESORERIA

CONTABILITÀ FORNITORI

CONTABILITÀ CLIENTI

GESTIONE OMAGGI E REGALIE

ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di vigilanza e dagli altri organi di controllo della società, per effetto dell'evoluzione dell'attività d'impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

3.6 Principi e regole di comportamento

S'individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento, elaborate dalla Società in relazione a tale ambito d'applicazione.

Si stabilisce, pertanto, che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della Società.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli (v. organigramma aziendale e sistema delle procure e deleghe), richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

La Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed, eventualmente, anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire, in generale, per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica amministrazione:

- una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- un adeguato livello di formalizzazione;
- che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

Il sistema delle deleghe e delle procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e d'impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica amministrazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - i poteri del delegato
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa, adeguati alle funzioni conferitegli;
- è necessaria la presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

L'Organismo di vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda, con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza, conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli organi sociali della Società – in via diretta – sia ai collaboratori esterni e ai partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica amministrazione, è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in danaro a beneficio di Pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di Pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare, che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda. Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come "sponsorizzazioni" ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da Enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla clientela in generale e agli enti della Pubblica amministrazione in particolare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali, nonché le regole contenute nella Parte generale del Modello 231 e nella presente Parte speciale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti aziendali.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- il Codice etico aziendale;
- il presente Modello 231 di Dreno Pompe spa;
- le procedure e le linee guida aziendali, nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

A tal proposito, la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In generale, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

3.7 Principi e norme generali di comportamento

Si sottolinea, nuovamente, che è assolutamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/2001);
- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, ecc.) a Pubblici ufficiali o Incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio, dovuto o indebito, per la Società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse d'assunzione, acquisto di beni commercializzati da familiari, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di

qualsiasi attività aziendale) ed in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la "brand image" della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice etico e delle normative applicabili;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- effettuare, comunque, dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad Organismi pubblici, tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno all'Ente pubblico;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- violare i principi e le procedure aziendali, previste nella presente sezione della Parte speciale.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione, devono essere realizzati i seguenti "presidi di controllo":

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A., in relazione a ciascuna potenziale Attività a rischio;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- attività di reporting all' OdV d'eventuali situazioni d'irregolarità.

3.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e ai fini dell'attuazione degli stessi devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali, già contenuti nella Parte Generale del Modello 231.

In particolar modo, nella gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento qui di seguito indicate:

- agli Organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'Azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli organi sociali e per i dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership, per gli altri soggetti destinatari del Modello 231). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta, che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte generale;
- il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una lista riepilogativa di tutti i Responsabili/addetti ad intrattenere rapporti con la Pubblica amministrazione e renderla disponibile sull'intranet aziendale;
- i contratti tra l'Azienda, i consulenti e i partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle potenziali Aree a Rischio devono essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini, e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. n. 231/2001;
- le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. n. 81/08, a verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al legale rappresentante ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
- La stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, procedure competitive e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello 231;
- Qualunque tipo di erogazione di fondi:
 - deve essere deliberata, previa adeguata istruttoria, cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'Azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali;
 - presuppone una approfondita conoscenza della clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- Ai collaboratori esterni e partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'Azienda stessa, con apposita clausola contrattuale;
- L'Organismo di vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;

- I contratti tra la Società e i collaboratori esterni e i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- I collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i collaboratori esterni, accreditati nelle c.d. "liste dei fornitori/consulenti qualificati"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni alle "liste dei fornitori/consulenti qualificati" dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;
- i partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio: utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest);
- le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (verifiche tributarie, INPS, Autorità di vigilanza, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno visionati e conservati dall'Organismo di vigilanza.

3.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale, relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello 231.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione, di cui alla presente Parte speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree sensibili, individuate nella presente Parte speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei

protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE B)

REATI SOCIETARI

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|---|
| 4 | Sezione B: Reati Societari (Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01) |
| 4.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari</i> |
| 4.2 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i> |
| 4.2.1 | <i>False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)</i> |
| 4.2.2 | <i>False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i> |
| 4.2.3 | <i>Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)</i> |
| 4.2.4 | <i>Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)</i> |
| 4.2.5 | <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)</i> |
| 4.2.6 | <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</i> |
| 4.2.7 | <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</i> |
| 4.2.8 | <i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)</i> |
| 4.2.9 | <i>Formazione fittizia del capitale (Art.2632 c.c.)</i> |
| 4.2.10 | <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</i> |
| 4.2.11 | <i>Corruzione tra privati (Art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs.n.201 del 29 ottobre 2016, dal D.Lgs n.38 del 15 marzo 2017 e da L. n.3 del 9 gennaio 2019)</i> |
| 4.2.12 | <i>Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e modificato da L..n.3 del 9 gennaio 2019)</i> |
| 4.2.13 | <i>Pene accessorie (Art.2635-ter c.c. introdotto dal D.Lg. n.38 del 15 marzo 2017)</i> |
| 4.2.14 | <i>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</i> |
| 4.2.15 | <i>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</i> |
| 4.2.16 | <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c. modificato dal D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015)</i> |
| 4.2.17 | <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023)</i> |
| 4.3 | <i>Le attività sensibili relative ai reati societari</i> |
| 4.4 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 4.5 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 4.6 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 4.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 4.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

4.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi societari dell'Azienda, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi prescritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di vigilanza - e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo - gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte.

4.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n. 231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n.231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L' art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali.

Il D. Lgs n. 19 del 2 marzo 2023 ha inserito una nuova fattispecie di reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" in merito a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Il certificato cosiddetto preliminare, rilasciato in Italia da un notaio che ha anche il compito di controllare la legittimità della fusione, attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Per le società estere ogni Stato designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente.

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter (reati societari) del d. lgs. n. 231/01 che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dall'Azienda.

4.2.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c.)

Questo reato si realizza tramite:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;

- l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena prevista per tale reato **dall'art. 9. della legge n. 69 / 2015 che ha modificato l'art. 2621 c.c.**, è la reclusione da uno a cinque anni.

L'art. 10. della legge n. 69/2015 introduce gli artt. 2621 bis e 2621 ter c.c. e recita:

art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621bis.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del Codice civile).

4.2.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.)

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea;
 - le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 11. della legge n.69/2015 sostituisce l'art. 2622 c.c., che recita:

art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni .

4.2.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 euro. Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Esempio

Un funzionario della società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

4.2.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

4.2.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

4.2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Esempio

L'Organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359-bis del Codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

4.2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esempio

L'organo amministrativo delibera una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti richiesti dalla legge, cagionando in tal modo un danno ai creditori sociali.

4.2.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Tale ipotesi di reato non può configurarsi in capo all'Azienda, non essendo società quotata.

Esempio

Un amministratore di una società quotata, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa, convocato per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore del target, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione.

4.2.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

4.2.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società ma solo in ipotesi di liquidazione volontaria o coatta.

4.2.11 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art.3 del D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

4.2.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 con l'art. 4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

“Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.”

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

4.2.13 Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.)

Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'art. 5 del D. Lgs. n. 38 ha inserito l'art. 2635-ter c.c. che recita:

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma.

4.2.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La pena prevista è da sei mesi a tre anni di reclusione.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispose e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

4.2.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

La pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione.

Esempio

Il Direttore Generale dell'azienda diffonde al mercato la notizia del mancato rilascio da parte societaria di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente rinuncia a concludere il contratto di compravendita dei suddetti titoli.

4.2.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

L'art. 101 comma 1 del d. lgs. n. 180 del 2015 stabilisce che agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Esempio

Il Direttore Generale della Società omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.

4.2.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. lgs. n. 19/2023)

La condotta criminosa prende corpo quando si costruiscono documenti falsi o si alterano i veri, oppure tramite dichiarazioni non vere o omissioni di informazioni si vuole dimostrare di aver adempiute a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione per questa fattispecie di reato è prevista l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Esempio

Il personale apicale addetto alla Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile e alla predisposizione di documenti veritieri per dimostrare di aver adempiuto a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare falsifica la documentazione.

4.3 Le attività sensibili relative ai reati societari

L' art. 6, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 231/01 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.)

Gli altri reati previsti dall'art. 25-ter non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è remota.

La Società si riserva di aggiornare il presente Modello 231, nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Gestione della contabilità generale:

- **imputazione delle scritture contabili** in contabilità generale;
- **verifiche sui dati contabili** immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno;
- **predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile:** si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati;
- **predisposizione di documenti** ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni del C.d.A.: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza, sottoposte a loro approvazione;
- **gestione delle comunicazioni verso soci:** si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 e 2635-bis c.c.

- **nel caso di adozione di Sistemi di Gestione UNI ISO:** eludere e/o manipolare il Sistema di Gestione (es. occultare una segnalazione o inibire lo svolgimento delle indagini o manipolare l'attività di formazione);
- **adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori:** eludere misure disciplinari o sanzionatorie;
- **gestione delle attività di ricerca del personale:** formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona;
- **definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera:** definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone;
- **attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi:** favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente;
- **gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale:** manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi;

- **rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi:** assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati;
- **formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti:** escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte;
- **monitoraggio dei servizi di consulenza:** sovrastimare o falsare la valutazione del professionista;
- **gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio;
- **gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali.

Principali Aree a rischio e attività sensibili per l'articolo 54 D. Lgs n. 19/2023

- **predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile**
- **predisposizione di documenti**
per tutte quelle attività che interessano i rapporti con società di nazionalità diverse in materia di trasformazione, fusione o scissione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all'Organismo di vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla Parte speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte generale.

4.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo, sia in favore della società stessa sia in favore della clientela.

Consiglio di Amministrazione e AD

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della clientela.

Funzione Amministrazione Finanza e Controllo

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Funzioni Approvvigionamenti – Vendite - Uffici Segreteria Generale e Comunicazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti e delle vendite di beni o servizi, delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni.

4.5 Principi e regole di comportamento

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la Società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base delle "best practice" cui l'Azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza, è da considerare come commessa in danno della Azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente Parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda .

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
- il Codice etico aziendale;
- il presente Modello 231;
- le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

4.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato societario e nello svolgimento delle attività sensibili correlate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte speciale.

Con riferimento a quanto espresso sopra la Società obbliga i suoi amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- è vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti i dipendenti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

4.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espreso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività.

Inoltre, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, quali ad esempio:
 - a) massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate;
 - b) chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società;
 - c) completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, ecc.
- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) data di chiusura dei periodi contabili;
 - b) data di chiusura delle scritture contabili;
 - c) data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo;

- la chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi;
- il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente;
- il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio, delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali;
- la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate;
- la tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte del C.d.A., per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio, prima che sia sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi societari aziendali (e dei dipendenti e collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. espresso divieto di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- con riferimento al precedente punto 2:
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

- con riferimento al precedente punto 3:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- Con riferimento al precedente punto 4:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- con riferimento al precedente punto 5:
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria;

- con riferimento al precedente punto 6:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza, cui è soggetta l'attività

aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette Autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire ed i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile, attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione dei compiti e delle funzioni;
- documentazione delle decisioni e dei controlli;
- accurata gestione delle notizie riservate.

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Nei rapporti tra l'azienda e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione su proposta del Collegio sindacale;
- è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata;
- l'assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata, nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della rete o del network a cui appartiene la società di revisione.

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali e di gruppo a tale scopo predisposte.

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività societarie soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità;

- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della funzione aziendale, di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di vigilanza.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni tra Collegio sindacale e Organismo di vigilanza, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance;
- trasmissione al Collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- partecipazione dell'Organismo di vigilanza alle riunioni assembleari, mediante apposito invito predisposto dalla Funzione AFC. L'Organismo di vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

4.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte generale del presente Modello), l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello, commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- di quanto posto in essere nella Società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;
- per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'Organismo di vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al Consiglio di amministrazione sugli incarichi conferiti.

L'Organismo di vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE C)

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Indice generale della sezione

| Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale | |
|---|---|
| 5 | Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/01) |
| 5.1 | <i>Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche</i> |
| 5.2 | <i>Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche</i> |
| 5.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i> |
| 5.3.1 | <i>Omicidio colposo – Art. 589 c.p.</i> |
| 5.3.2 | <i>Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.</i> |
| 5.4 | <i>Le sanzioni previste dal Decreto - Art. 55 D.Lgs.n.81/08</i> |
| 5.5 | <i>Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse</i> |
| 5.6 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 5.7 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 5.8 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 5.9 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 5.10 | <i>Attività di formazione ed informazione</i> |
| 5.11 | <i>Istituzione di flussi informativi</i> |
| 5.12 | <i>Conservazione della documentazione rilevante</i> |
| 5.13 | <i>Contratti di appalto</i> |
| 5.14 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |
| 5.a | <i>Legge n.215 del 17 dicembre 2021(conversione in legge del D.L. 146/2021 del 21.10.2021)</i> |
| 5.b | <i>Elenco violazioni All.1 D.Lgs 81/2008</i> |
| 5.c | <i>Provvedimenti di sospensione e competenze</i> |
| 5.d | <i>Condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensioni</i> |
| 5.e | <i>Informazioni, ricorsi e pene detentive e pecuniarie in materia di sospensioni</i> |

5.1 Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza, designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- *la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (art. 28 D. Lgs. n. 81/08);*
- *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.*

Decreto Sicurezza

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medico Competente

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all' art.29 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza.

Preposto

Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dal datore di lavoro, a cui risponde secondo quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/08.

Sorveglianza Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

SLL

Salute e sicurezza dei lavoratori

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

5.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

5.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/01

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto 231.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008 ha approvato il D. Lgs. n. 81/08, attuativo della delega di cui all'art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/08".

Nelle fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies sono considerate le ipotesi di reato ascrivibili all'art. 589 c.p. "Omicidio colposo" e all'art. 590 comma 3 c.p., "Lesioni personali colpose gravi e gravissime".

Con la legge n. 215 del 21 Dicembre 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", che ha riscritto l'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, sono state indicate le violazioni che potrebbero ricondurre alle ipotesi di reato descritte al precedente capoverso e le relative azioni messe in campo, nel caso di accertamento delle suddette violazioni, con la scopo di contrastare il lavoro irregolare e tutelare salute e la sicurezza dei lavoratori.

Con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (conversione in legge del D.L. 146/2021 del 21 ottobre 2021) il legislatore ha riscritto l'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale – nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro – ha previsto un rilevante

aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando qualsivoglia discrezionalità nell'irrogazione del provvedimento sospensivo, che verrà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell'Allegato I) della L. 215/2021.

A tal proposito ai punti 5 a, b, c, d, e del presente documento viene dato ampio spazio a quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

5.3.1 Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona".

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, meglio, nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico, vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico, da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa, nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore, da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

L'Ente risponde, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente, oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro, purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

5.3.2 Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale".

La colpa richiesta dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'Ente risponde ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Come già indicato nella Parte generale del Modello, il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto 231.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la Società ha tenuto conto:

- delle previsioni del Decreto 231/01;
- della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
- delle Linee Guida Confindustria;
- dell'Art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

5.4 Le sanzioni previste dal Decreto (art.55 D. Lgs. n.81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L'Ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5.5 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 sono **identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento** e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle "Linee guida di Confindustria" per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini oggetto della presente Parte speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello, le seguenti:

- Attività d'ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali;
- Attività di produzione svolta presso gli stabilimenti industriali di Dreno Pompe spa;
- Attività svolta da personale esterno presso la sede della società, quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza).

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- determinazione delle procedure interne, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario, così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria, ad esso collegata;
- attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun destinatario;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
- Individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
 - gestione dei contratti di appalto.
- Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione, in particolare per ciò che concerne:
 - l'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza al fine della salute e sicurezza sul lavoro;
 - la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

5.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

Amministratore delegato – Datore di Lavoro

In relazione all'attività di gestione dei Dipendenti, relativamente ad eventuali provvedimenti disciplinari ed agli adempimenti infortunistici.

AD - Ufficio Formazione

Per attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'approvazione del budget annuale di spesa, in particolare per ciò che concerne i costi per la sicurezza. In qualità di Datore di Lavoro della società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza, in relazione all'adempimento di tutti i compiti non delegabili a lui attribuiti dal suddetto decreto (e dunque, a titolo esemplificativo, attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo "Documento di Valutazione dei Rischi" o valutazione dei rischi delle interferenze), nonché in merito all'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, attraverso l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Preposti

In quanto delegati dal datore di lavoro, in relazione all'adempimento di tutti i compiti da quest'ultimo delegabili (e dunque, a titolo esemplificativo, adempimento degli obblighi di informazione e formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze, aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, ecc.).

Lavoratori

In particolare, con riferimento ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze e, in generale, con riferimento a tutti, in merito all'osservanza delle norme poste a tutela dell'incolumità propria e altrui.

5.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti apicali o in posizione apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della Società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (destinatari).

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue:

- la gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale;
- la società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme all'art. 30 del D. Lgs. n. 81 / 2008 e sta operando per ottenere la certificazione ISO-45001:2018.

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Adottando il SGSL, la Società si propone di:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico;
- il presente Modello;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Nello specifico, la Società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'Azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL, a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

La società, come previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente di lavoro, nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;

- l'eliminazione / riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza, da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e in generale di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

5.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico, ecc.) gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali, emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- documenti del SGSL (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma, ecc.);
- procedure del SGSL;
- istruzioni di lavoro;
- registrazioni relative agli aspetti inerenti alla SSL tra le quali i registri di dati specifici;
- la formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami;
- altri documenti (legislazione, norme tecniche, ecc.).

La Società, nella predisposizione delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
- Deve essere nominato il Medico Competente, devono, altresì, essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il Medico Competente, in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un D.V.R., che contenga quanto prescritto all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
- Il DVR deve essere elaborato dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e il Medico competente. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

- La valutazione del rischio deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione. Il documento di metodica è, quindi, il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento:
 - le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione;
 - le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.,) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni.
- Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione, ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, ecc;
 - la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
 - l'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;
 - la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta del "Registro dell'Antincendio".
- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
- A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e l'RSPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili.
- Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato.
- Devono essere predisposte apposite procedure interne, volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro.

- Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
 - I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
 - I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

- Uso delle attrezzature di lavoro;
 - Uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - Movimentazione manuale dei carichi;
 - Utilizzo di videoterminali;
 - Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione.
- Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL.
 - Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità.
 - L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.
 - Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato.

- Il DdL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di vigilanza.
- Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato.
- Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno, idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'OdV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società.
- Devono essere previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Il Datore di Lavoro

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, ecc.) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:

- Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa,
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi,
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
- L'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio,
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nell'ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi.

- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia esso interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria,
- designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze,
- fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente,
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico,
- adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi
- comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza,

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione,
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate,
- adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto, recante data certa
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'Azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, ecc).

Il RSPP provvede a:

- Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipare alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di vigilanza, con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica,
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro,
- Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs.n.277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori,
- Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti,
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati,
- Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione,
- Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale,
- Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori,
- Comunicare, in occasione della “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie,

- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori,
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli RLS:

- Accedono ai luoghi di lavoro,
- Sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive,
- Sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso,
- Sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative,
- Promuovono l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori,
- Partecipano alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza,
- Ricevono informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi,
- Ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza,
- Ricevono un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del Decreto Sicurezza,
- Formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti,
- Avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività,
- Possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute; non possono subire pregiudizio alcuno a

causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale,
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza,
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
- Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,
- Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori,
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti,
- Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

5.9 Attività di formazione ed informazione

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'Azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- I rischi specifici dell'impresa,
- Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata,
- Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra,
- Le misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs.n.231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, l'Azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta,
- Sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro,
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente.

Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la società destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.

La società organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro, fornendone comunicazione all'Organismo di vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini la società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca che conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- Il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione,
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento,
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato,
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico,
- Ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - L'uso delle attrezzature di lavoro,
 - La movimentazione manuale carichi,

- L'uso dei videotermini,
- La segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora.
- Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione,
- L'azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze),
- I neoassunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni, se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa, mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

5.10 Istituzione di flussi informativi

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

In primo luogo, la Società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale, attraverso cui ciascun Lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

In secondo luogo, la Società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- Eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza,
- Modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- Predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro,
- Ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori.

5.11 Conservazione della documentazione rilevante

La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto, cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- Il registro infortuni;
- Verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Documento di Valutazione dei Rischi di interferenze ("DUVRI");
- Nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
- Ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a Informazione e formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di vigilanza.

5.12 Contratto di appalto

La Società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti, nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro, di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso:
 - Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
 - Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
- Fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,

- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
- Predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera,
- Verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente,
- Assicurarci che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La Società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui affermano:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico, che si impegnano formalmente a rispettare e non violare;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice etico e in qualsiasi altro atto aziendale che comporti rispetto della normativa antinfortunistica.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, è d'obbligo inserire un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231, nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, obblighi risarcitori, ecc.)

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte speciale, i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Organigramma aziendale,
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi,
- Procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi,

- Procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell'azienda che di quello delle ditte appaltatrici presso la sede aziendale,
- Procedure interne per l'informazione e la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
- Codice Etico.

Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di organizzazione gestione e controllo, necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornati dalle funzioni aziendali e dagli Organi sociali competenti.

5.13 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di vigilanza può:

- Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- Accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni sul lavoro, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente ed almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

5.a Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (conversione in legge del D.L. 146/2021 del 21.10.2021)

Nelle fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies sono considerate le ipotesi di reato ascrivibili all'art. 589 c.p. "Omicidio colposo" e all'art. 590 c.p., comma 3, "Lesioni personali colpose gravi e gravissime". La Legge n. 215 del 21 Dicembre 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" ha riscritto l'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, in cui sono state indicate le violazioni che potrebbero ricondurre alle ipotesi di reato descritte al precedente capoverso e le relative azioni messe in campo, nel caso di accertamento delle violazioni stesse.

5-b Elenco violazioni ALL. 1 D. Lgs. n. 81/2008

Si riportano le violazioni dell'ALL.1, a prescindere dal settore di intervento:

| Violazione | Importo somma aggiuntiva |
|---|---|
| 1- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| 2-Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| 3-Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4-Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
| 5-Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6-Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7-Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
| 8-Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
| 9-Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 10-Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 11-Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale | Euro 3.000 |
| 12-Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |

| | |
|---|------------|
| 12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto | Euro 3.000 |
|---|------------|

5-c Provvedimenti di sospensione e competenze

Competenze. Ispettorato nazionale del lavoro

La Legge, nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro, ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando qualsivoglia discrezionalità nell'irrogazione del provvedimento sospensivo che verrà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell'Allegato I del D.Lgs 81/2008 come pure quando, per contrastare il lavoro irregolare, riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'Allegato I.

Nota. Punto 3 Mancata formazione ed addestramento; Punto 6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all' Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

I provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Competenze. Comando provinciale VVF

Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 16, 19 e 20 del decreto legislativo 139/2006.

Competenze. Aziende Sanitarie Locali

I poteri di cui al punto 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

5-d Condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione

Si riportano integralmente i punti dal 9 al 12 dell' art. 14 "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", che riguardano le condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza,
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I,
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari,
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie,

10- Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato

versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

5-e Informazioni, ricorsi e pene detentive e pecuniarie in materia di sospensioni

Si riportano integralmente i punti dal 13 al 16 dell'art.14 succitato, che riguardano il finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL, ammissione di ricorso per provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, pene per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni.

Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso.

Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1, fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE D)

REATI INFORMATICI

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|---|
| 6 | Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D. Lgs. n.231/01) |
| 6.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati</i> |
| 6.2 | <i>Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati</i> |
| 6.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 6.3.1 | <i>Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i> |
| 6.3.2 | <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</i> |
| 6.3.3 | <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 6.3.4 | <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinques c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 6.3.5 | <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 6.3.6 | <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinques c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 6.3.7 | <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i> |
| 6.3.8 | <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i> |
| 6.3.9 | <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i> |
| 6.3.10 | <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinques c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i> |
| 6.3.11 | <i>Frode informatica (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018, dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs n. 150 del 10 Ottobre 2022)</i> |
| 6.3.12 | <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinques c.p.)</i> |
| 6.3.13 | <i>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito da D.L.105 21 settembre 2019)</i> |
| 6.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati informatici e di trattamento illecito di dati</i> |
| 6.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 6.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 6.7 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 6.8 | <i>Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 6.9 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

6.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché da collaboratori esterni e dai partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

6.2 Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Parte speciale:

"Delitti Informatici":

sono i delitti richiamati dall'art. 24-bis del Decreto e disciplinati agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies c.p.

6.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n.231/01

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle Società.

L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 24 - bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che riconduce la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati individuati nelle sezioni seguenti.

La presente Parte speciale si riferisce ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici").

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis del D. Lgs. n.231/2001 prevede una responsabilità degli Enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

6.3.1 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), del D. Lgs. n.82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'Ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

A tal proposito il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 ha aggiunto: *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"*.

6.3.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo".

Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un Pubblico ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale.

Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società, accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

6.3.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p. modificato da L. n. 238 del 23 dicembre 2021)

Tale reato, modificato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 sia nel contenuto che nella durata della reclusione relativa al primo comma, si realizza quando un soggetto "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 a 10.329 euro se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un Pubblico ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater, pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un'azienda autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'azienda oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

6.3.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato, modificato nel contenuto dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura,

produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card, che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento.

6.3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale reato, modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 nella pena riguardante sia il primo che il quarto comma, si integra qualora un soggetto "fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni", nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Tale reato è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un Pubblico ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale, mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

6.3.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato, modificato nella regola e nel contenuto dalla L. n. 238 del 23 dicembre 2021, si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi".

Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita non solo dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, ma anche se le si detiene solamente o vengono diffuse.

Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose, in concorso tra loro.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'Ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente, al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

6.3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui".

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il D. Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016 ha prescritto, poi: *"Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."*

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer, senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'Ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'Ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

6.3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità".

Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione penale è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Il D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 ha prescritto, poi: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

6.3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento".

Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il D. Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016 ha aggiunto: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema s'integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

6.3.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento".

Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione penale è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Il D. Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016 ha aggiunto: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un

fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

6.3.11 Frode informatica (art.640-ter c.p. modificato dal D. Lgs n. 36/2018, dal D. Lgs. n. 184/2021 e dal D. Lgs. n. 150/2022)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, comma 1, num. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

6.3.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato".

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Questo reato può essere integrato solo da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata (trattasi quindi di reato specifico).

6.3.13 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019 n.105)

L'articolo 1 del D.L. n. 105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n. 133 del 18 novembre 2019, recita: **“Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici** delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, **è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che **“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti** di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, **è punito con la reclusione da uno a tre anni.**

Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa: “ In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico **e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,** si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote”.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **14 aprile 2021, n. 81, art.9, comma 9** “Tutela delle informazioni”, infine, recita testualmente: “Chiunque illecittamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

6.4 Le attività sensibili relative ai reati informatici

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti “attività sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 - bis del D. Lgs. n.231/2001:

- a. gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- b. gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;

- c. gestione e protezione della postazione di lavoro;
- d. gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- e. gestione e protezione delle reti;
- f. gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- g. sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security);
- la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

6.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte "Attività sensibili" – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- **Responsabile Servizi ICT - AD**
In relazione alle Attività Sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti ed il controllo su tutto il sistema informatico aziendale.
- **Ufficio Gestione Personale - AD**
In merito alla formazione, informazione sull'utilizzo dei sistemi informatici.
- **Consiglio di Amministrazione - AD**
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili.
- **Responsabili Approvvigionamenti e Vendite**

Nello svolgimento delle loro attività, utilizzando strumenti informatici o telematici, potrebbero incorrere nella commissione di detti reati.

▪ **Responsabili Produzione, Magazzino, Sala prove e qualità**

In relazione ad Attività Sensibili di cui sopra, queste funzioni sono coinvolta per i rapporti che intrattengono con tutti gli esponenti aziendali e per reati commessi nella fase della produzione, stoccaggio, verifica della qualità del prodotto finito.

▪ **Responsabile Commerciale e Marketing**

Tale funzione viene considerata coinvolta nelle Attività Sensibili, avendo come compito quello di presidiare il segmento retail della società e, in particolare, in relazione ai rapporti che vengono intrattenuti con tutta la clientela.

6.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte speciale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

1. gli standard generali di controllo,
2. i principi di comportamento, individuati nel Codice etico,
3. quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali,
4. le disposizioni di legge.

6.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili, precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei reati informatici è fatto espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte speciale.

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed, in particolare, almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice etico di specifiche indicazioni, volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della Società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e, in particolare, di quelli appartenenti alle strutture della Società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo, posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività:**
si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione;
- **Esistenza di procedure:**
devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività;
- **Poteri autorizzativi e di firma:**
definire livelli autorizzativi, da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- **Tracciabilità:**
tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti

documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

▪ **Gestione delle segnalazioni:**

attuare la raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;

▪ **Riporto all'OdV:**

riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni d' irregolarità.

6.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico, ecc.) gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art.24-bis del D. Lgs. n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area quali, ad esempio:

– **Esistenza di una normativa/procedura aziendale (regolamento informatico aziendale) relativa a:**

1. Gestione degli accessi che, tra l'altro, individui le seguenti fasi:

- attribuzione accessi,
- assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze),
- disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi,
- attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata / disabilitata / rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse;

2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC, intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;

3. Installazione di software sui sistemi operativi;

4. Dismissione dei supporti di memorizzazione, su cui sono registrate informazioni aziendali.

– **Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;**

- **Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam;**
- **Esistenza di una serie di procedure, in materia di “privacy” e di “security”, che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;**
- **Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l’obiettivo di diffondere all’interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy;**
- **Consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all’assegnazione del pc e/o dell’indirizzo di posta Internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendale e sull'utilizzo della posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico;**
- **Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi;**
- **Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell’azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l’adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi;**
- **Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off);**
- **Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l’altro una serie di provvedimenti volti a garantire che:**
 - **l’informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente ed in modo tempestivo,**
 - **le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione,**
 - **l’accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso.**

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività sensibili:

- **I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;**

- È vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- È vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro, fisse o mobili, effettuata dal Responsabile del Servizio informatico della Società;
- È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti, a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- È proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- È vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam;
- È obbligatorio segnalare all'Organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'Azienda si impegna, inoltre, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- Limitare gli accessi alla stanza server, unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa;
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus"), capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'Azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;

- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. Connessione tramite VPN o RAS);
- Effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di "anomaly detection", rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

6.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali, relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili, individuate nella presente Parte speciale;

- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. normativa aziendale e modulistica) per la prevenzione dei delitti informatici, in costante coordinamento con la funzione Sistemi Informatici;
- consultarsi con il responsabile della Sicurezza Informatica ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE E)

REATI AMBIENTALI

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 7 | Sezione E: Reati ambientali (Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01) |
| 7.1 | Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali |
| 7.2 | Criteri per la definizione dei reati ambientali |
| 7.3 | Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001 |
| 7.3.1 | Inquinamento ambientale (Art 452-bis c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) |
| 7.3.2 | Disastro ambientale (Art 452-quater c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) |
| 7.3.3 | Delitti colposi contro l'ambiente (Art 452-quinquies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015) |
| 7.3.4 | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art 452-sexies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015) |
| 7.3.5 | Circostanze aggravanti (Art 452-octies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015) |
| 7.3.6 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006). |
| 7.3.7 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727- bis c.p.) |
| 7.3.8 | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733- bis c.p. modificato da L.n.22 del 09 Marzo 2022) |
| 7.3.9 | Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche (Artt. 1, 2,3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992) |
| 7.3.10 | Scarichi di acque reflue Sanzioni penali (Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs.n.46/2014) |
| 7.3.11 | Abbandono di rifiuti (Art.255 D. Lgs. n. 152/2006 inserito e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) |
| 7.3.12 | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata- (Art.256 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs.n.46/2014) |
| 7.3.13 | Bonifica dei siti (Art.257 D. Lgs. n. 152/2006) |
| 7.3.14 | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020) |
| 7.3.15 | Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs.n.152/2006) |
| 7.3.16 | Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006- Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) apportata da Decreto n.59 del 4 aprile 2023 |
| 7.3.17 | Sanzioni per superamento valori limite di emissione (Art. 279 D. Lgs. n.152/2006 modificato da D.Lgs.n.46/2014) |
| 7.3.18 | Inquinamento doloso provocato da navi (Art.8 D.Lgs.n.202/2007) |
| 7.3.19 | Inquinamento colposo provocato da navi (Art.9 D. Lgs.n.202/2007) |
| 7.3.20 | Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art.3 Legge n. 549/1993) |
| 7.4 | Le attività sensibili relative ai reati ambientali |
| 7.5 | Organi e funzioni aziendali coinvolte |
| 7.6 | Principi e regole di comportamento |
| 7.7 | Principi e norme generali di comportamento |
| 7.8 | Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili |
| 7.9 | Impegni per la salvaguardia ambientale |
| 7.10 | Controlli dell'Organismo di Vigilanza |

7.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'Azienda, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

7.2 Criteri per la definizione dei reati ambientali

Si definiscono "reato ambientale" tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente, costituite sotto forma di delitto.

Un'innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro "innominato".

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio, presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel Codice penale due nuove figure delittuose (**inquinamento ambientale** e **disastro ambientale**), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva

del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il “Codice dell’Ambiente” e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche “reati ambientali”) e aggiornati con legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

7.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n.231/01

L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’art.25-undecies del D.Lgs. n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente.

L’ Azienda è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte speciale riguarda i reati previsti dall’ art.25-undecies del D. Lgs.n. 231/01 (di seguito, per brevità, “art. 25-undecies”), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

Di seguito, l’elenco dei reati contemplati dall’art.25-undecies (di seguito, anche “Reati ambientali”) del Decreto e il testo delle relative disposizioni.

7.3.1 Inquinamento ambientale (art.452- bis c.p. modificato da D.L. 10 agosto 2023 n.105)

Questo reato, introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 22 maggio 2015, si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell’aria, della flora, della fauna e dell’agricoltura.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro.

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Esempio

Le aziende, specie quelle abusive, per risparmiare sui costi di smaltimento sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione.

7.3.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. modificato da D.L.10 agosto 2023)

Questo reato, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 68 del 22 maggio 2015, si verifica allorché "abusivamente" si altera "irreversibilmente" l'equilibrio di un ecosistema e l'eliminazione di quest'alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali.

Sono, inoltre, da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La pena prevista, fuori di casi previsti per l'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da cinque a quindici anni.

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Esempio

Tra i disastri ambientali si annovera quello del 10 luglio 1976 a Seveso dove una nube di tetraclorobenzoparadiossina viene rilasciata da una fabbrica di pesticidi, esponendo a livelli mai registrati di diossina 37.000 persone, 80.000 animali e l'intero territorio circostante.

7.3.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Questo reato, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli artt. 452- bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline - v. art. 43 c.p.).

Le pene previste dai medesimi articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Esempio

Ad aprile 2016 a Genova si è rotto il tubo di una condotta di una raffineria e sono fuoriuscite 50 tonnellate di petrolio che hanno inquinato gravemente il terreno e due corsi d'acqua limitrofi, tramite i quali parte del petrolio è arrivato in mare.

7.3.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Questo reato, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Esempio

Traffici di materiale radioattivo in Moldavia – Ottobre 2015

Nel periodo 1993-2005 sono stati registrati circa 300 casi tra furti sostanze radioattive nell'ex Urss.

Secondo Associated Press, alcuni cittadini russi – tra cui ex agenti dei servizi segreti – hanno portato avanti un mercato nero di materiale nucleare nell'Europa dell'Est, con l'intento esplicito di mettere in contatto i venditori con acquirenti legati allo Stato Islamico o ad altri gruppi terroristici.

7.3.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

L'art. 452-octies c.p. è stato introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia un'associazione di tre o più persone; le pene previste dall'art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte Pubblici ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio, che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio

Il caso sulla Cava di Paterno, nel Mugello, dove è acclarata la commistione tra camorra, banche, imprese, aziende dei rifiuti ed esponenti dei partiti. Dopo aver smaltito al Sud per vent'anni i rifiuti tossici prodotti al Nord, ora la camorra napoletana sta portando i rifiuti campani altrove, in primis in Toscana, nel Comune di Vaglia, dove la vecchia cava-fornace è stata per anni trasformata in una discarica clandestina di ogni genere di rifiuti.

7.3.6 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il Giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

7.3.7 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Il reato è il seguente: "Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis c.p. consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma).

7.3.8 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro".

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto, ovvero al suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione ed è ipotizzabile che si verifichi in Azienda.

In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo (aggiunto dalla L. n. 22/2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") o dell'articolo 733-bis c.p., il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato.

Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Esempio:

La società deve eseguire le opportune verifiche in caso di acquisto terreni o siti per la costruzione di nuove strutture.

7.3.9 Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche (artt. 1, 2, 3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992)

Le condotte di cui agli articoli 1, 2, 3 bis e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica.

art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel

caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila.

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia già disposta dall'Autorità giudiziaria.

art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, unito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del Codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

art. 6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il Prefetto, d'intesa con le Autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: **a)** nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; **b)** nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

7.3.10 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art.29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico, previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali, dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione.

Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione, che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104.

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

7.3.11 Abbandono di rifiuti (art. 255 D. Lgs. n. 152/2006)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con l'ammenda da 1000 euro a 10000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, l'ammenda è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 6-bis del D. l. n. 105 del 10 agosto 2023 ha modificato il comma 1 dell'articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie

di abbandono di rifiuti, punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Pertanto, a seguito dell'intervento normativo si passa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La disposizione in commento mantiene inalterata la fattispecie prevista dal vigente art. 255.

7.3.12 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 - quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemila duecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. S'applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

La condotta di cui al comma 1 dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Se la Società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

7.3.13 Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(omissis)

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati, in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

7.3.14 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006)

L' art. 258, completamente rivisitato dall'art.4 del D. Lgs. n.116 del 3.9.2020, intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- I soggetti identificati nell'**art. 189 comma 3** che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:
 - a) alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio,
 - b) alla quantità dei rifiuti speciali, raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati,
 - c) ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno,
 - d) ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti,
 - e) ai dati relativi alla raccolta differenziata,
 - f) alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
- I soggetti identificati nell'**art. 190 comma 1** che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nell'eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto, s'applica la pena dell'**art. 483 Cod. pen.** "*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*", con la reclusione fino a due anni.

- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'**art. 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- I soggetti identificati nell'**art. 220 comma 2** che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione Nazionale del Catasto dei Rifiuti in merito:
 - a) al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale,
 - b) al tipo d'imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale,
 - c) alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva.

Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore.

Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Di seguito, si omette quanto prescritto dall'art. 258 al comma VIII, in quanto riguardante le Forze armate.

7.3.15 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti, elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1550 a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

L'art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II (c.d. Lista verde) del regolamento, effettuata in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in “qualsiasi spedizione di rifiuti, effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti”.

7.3.16 Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale (RENTRI) (art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006)

Di seguito le pene previste dall'art. 260 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, per falsificazioni ed omissioni nel trasporto e nella tracciabilità dei rifiuti.

Omissis

6. S'applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
7. (omissis) S'applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione, fraudolentemente alterata, è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Il comma 6 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse ommesso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. Il reato è punibile a titolo di dolo.

Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

Con l'art. 6 del D. Lgs. n. 135 del 14 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti- **SISTRI** - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Con l'**art.1 del decreto n. 59 del 4 aprile 2023** recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006», il Legislatore ha regolamentato ex novo la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)**, istituito ai sensi dell'art. 6 del D.l. n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla legge 11.2.2019, n. 12.

Oltre alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, l'art.1 regola anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

I modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario d'identificazione con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

-Le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

-Il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati, relativi ai documenti di cui alla lettera a);

-Le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), al fine del loro inserimento nel Catasto dei Rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;

-Le modalità d'interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

-Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;

-Le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

Le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

7.3.17 Sanzioni per superamento valori limite di emissione (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006)

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite delle prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Il comma 2 dell'art. 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione,
- dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice dell'ambiente,
- dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, codice dell'ambiente,
- dalla normativa di cui all'articolo 271 del codice dell'ambiente,
- dall'Autorità competente,
- dall'Autorizzazione integrata ambientale.

7.3.18 Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 D. Lgs. n. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

7.3.19 Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Le fattispecie sanzionate dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n.202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa.

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano).

Questi reati non sembrano realizzabili nel corso dell'attività aziendale di Dreno Pompe spa.

7.3.20 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (**sostanze che riducono lo strato di ozono**) di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di

cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza, in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'art. 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- Autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- Utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

7.4 Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato, in cui l'Azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Di seguito, si riportano le “aree a rischio reato”, con riferimento alle fattispecie di cui all’ art. 25 - undecies del D. Lgs. n. 231/01, con una breve descrizione delle attività che le compongono.

1. GESTIONE DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON –PERICOLOSI, ossia:

- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
- Selezione e gestione dei fornitori per l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI ALLA NOTIFICA ED ALLA BONIFICA, A SEGUITO DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO, LE ACQUE SUPERFICIALI E/O LE ACQUE SOTTERRANEE

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee.

3. GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO RICADENTI SULLE AREE SOCIETARIE

7.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte “Attività Sensibili” – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali

Resp. Sistema Gestione Ambientale Integrata – Coll. esterno

È la funzione che si dell’ausilio alla Società nella richiesta e rinnovo delle autorizzazioni ambientali detenute.

Cda - AD

È il soggetto che, in quanto datore di lavoro e legale rapp.te pro tempore – è responsabile per gli illeciti eventualmente commessi in azienda.

Resp. AFC – Resp. SGQ

Le due funzioni si occupano di individuare le carenze in materia ambientale ed eventualmente adottare rimedi, con apposita capacità di spesa

Resp. produzione – magazzino – sala prove

Sono le funzioni che hanno il controllo dell'uso degli stabilimenti e dei relativi rischi

Funzione Approvvigionamenti

S'occupa degli acquisti di beni, servizi, strumentazione per mantenere sotto controllo le problematiche ambientali

7.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure aziendali, nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- **La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte,**
- **Le direttive UE in materia di reati ambientali,**
- **Il Codice etico aziendale,**
- **Le disposizioni contenute nel presente Modello,**
- **Le procedure e le linee guida aziendali, nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.**

7.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. n.

231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte speciale.

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e, in particolare, almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- **Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n.231/01,**
- **Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente,**
- **Predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio,**
- **Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01.**

Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo, posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività:**
Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso;
- **Esistenza di procedure:**
Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.
- **Poteri autorizzativi e di firma:**
Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- **Tracciabilità:**

Tracciabilità delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

- **Gestione delle segnalazioni:**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;

- **Riporto all'OdV:**

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

7.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- L'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale;
- La redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione;
- L'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente;
- L'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate;
- La gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti;

- In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
 - a. Identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti,
 - b. Monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti,
 - c. Predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (ad esempio predisposizione di studi di impatto ambientale, valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, ecc.),
 - d. Comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate,
 - e. Tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati, fino alla comunicazione dell'esito dello stesso.
- La **gestione delle emergenze ambientali**, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- La **gestione della manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali**, affinché sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela dell'ambiente;
- **L'identificazione e valutazione dei rischi ambientali**, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- La **gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati**, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
 - a. l'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
 - b. La comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - c. La definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - d. La verifica della realizzazione degli interventi di bonifica, in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
 - e. La predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

- **Rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità**, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- La gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:
 - a. la definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti,
 - b. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo.
- La **gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali** (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione);
- La **gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali**, con riferimento a:
 - a. tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato),
 - b. competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit,
 - c. modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili,
 - d. modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive,
 - e. modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale.
- La gestione delle **attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale**, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - a. scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati,
 - b. risultati degli audit,
 - c. risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale.
- Verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno della società;
- La gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse alla normativa vigente, relativa all'ambiente;
- La **gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale**.

7.9 Impegni per la salvaguardia ambientale

L'Azienda è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l'inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per l'azienda stessa, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei clienti e degli stakeholders.

La Società persegue l'obiettivo di coniugare le esigenze lavorative con la salvaguardia ambientale, definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto delle seguenti linee guida:

- **Costante ricerca delle soluzioni tecnologiche più promettenti in materia di tutela ambientale,**
- **Assegnazione di responsabilità gestionali per l'ambiente nelle attività aziendali,**
- **Coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo,**
- **Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale, certificati secondo standard internazionali,**
- **Adozione di un sistema di monitoraggio delle performance ambientali.**

7.10 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte speciale:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Sezione F)

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|--------------|---|
| 8 | Sezione F: Reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01) |
| 8.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di criminalità organizzata</i> |
| 8.2 | <i>Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata</i> |
| 8.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 8.3.1 | <i>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016)</i> |
| 8.3.2 | <i>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p. modificato dall'art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015)</i> |
| 8.3.3 | <i>Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. Lgs.21 del 1° marzo 2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023)</i> |
| 8.3.4 | <i>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. ultima modifica L. n.43 del 21 Maggio 2019)</i> |
| 8.3.5 | <i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)</i> |
| 8.3.6 | <i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR n. 309/1990 modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n..202 del 29 ottobre 2016)</i> |
| 8.3.7 | <i>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Art.7 D.L 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)</i> |
| 8.3.8 | <i>Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a n.5 c.p.p.)</i> |
| 8.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata</i> |
| 8.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 8.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 8.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 8.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

8.1 Introduzione e funzione parte speciale dei reati di criminalità organizzata

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi, atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

8.2 Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono **reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato)** quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile, con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nella predetta accezione possono essere ricompresi gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

I reati transnazionali, che ai fini della presente legge si considerano tali qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato,
- b) sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato,
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato,
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato,

sono trattati nella SEZIONE - "Reati Transnazionali".

8.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n.231/01

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale, mentre le ipotesi di reati transazionali, fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 46 del 2006 sono riportate nella **SPE-19 "Reati Transnazionali"**.

8.3.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602 c.p., nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies c.p., si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al **D. Lgs. n.159/2011** e dalla **L. n. 161/2017**.

8.3.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso articolo 5 prevede che coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L' **art. 34** della L. 161/217 recita "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

8.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. Lgs. n.21 del 1° marzo 2018 e modificato dalla L. n.60 del 23 maggio 2023)

Il D. Lg. n. 21 del 1° marzo 2018 ha introdotto l'art.416-bis.1 c.p. che recita:

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Con l'art. 1 della legge n. 60 del 23 maggio 2023 si procederà sempre d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma.

8.3.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p., modificato dalla L. n. 43 / 2019)

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis c.p., in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La legge n. 43 / 2019, con l'art. 1 ha modificato l'articolo 416-ter c.p., in materia di voto di scambio politico-mafioso, portando le pene alla stessa stregua del primo comma dell'art. 416-bis c.p.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Inoltre nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art.416-bis c.p. è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

8.3.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della sua liberazione, commette il reato di cui all'art. 630 c.p. ed è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, si applica la pena dell'ergastolo.

8.3.6 Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni per i partecipanti. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8.3.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152)

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente

di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.

Peraltro, per la qualificazione dell'art. 7 citato devono sussistere due elementi, legato il primo, all'uso del "metodo mafioso", avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; il secondo, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa.

L'art. 7 prevede:

- a) per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
- b) le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8.3.8 Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (legge n. 895/67 - art. 407, comma 2, lettera a) n.5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto sia impegnato nella fabbricazione o traffico di armi da guerra, esplosivi o armi comunque clandestine.

8.4 Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti, anche indiretti, con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso l'Azienda le seguenti fattispecie a rischio (le "Attività sensibili"):

- Attività svolta in favore di clientela, che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale;
- Erogazione di flussi finanziari o concessione di affidamenti alla clientela: vi è il rischio che l'attività aziendale, direttamente od indirettamente, abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto, di cui alla presente parte speciale;

- Attività svolte dalla Società in ambito di “corporate finance”, ovvero nella distribuzione od emissione di strumenti finanziari: vi è il rischio che le dette attività finanziarie siano svolte in favore o comunque a beneficio di soggetti coinvolti nelle condotte criminose qui in esame.

8.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di un' approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'Azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno;
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni;
- Gestione di eventuali conflitti di interesse;
- Negoziazione di strumenti finanziari, concessione di prestiti;
- Rapporti commerciali con grandi clienti;
- Approvvigionamenti.

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

Funzioni coinvolte

- **Responsabile Amministrazione, finanza e controllo**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale.
- **Funzione approvvigionamenti**
I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti e contratti commerciali.
- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari e concessione di prestiti.
- **Responsabile ICT**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti sui sistemi informatici aziendali, in ambito sia commerciale che finanziario.
- **Responsabile Direzione Commerciale e Marketing**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività dell'azienda.

▪ Funzione vendite e servizio post vendita

Considerata la funzione operativa, il rischio riguarda l'attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali di vendita.

8.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte speciale.

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, è fatto divieto (coerentemente con quanto previsto nel Codice etico) di porre in essere, collaborare o dare causa a:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella Parte speciale,
- 2) comportamenti i quali, pur non comportando - ove considerati individualmente - la commissione di alcuna fattispecie di reato transnazionale, possano integrare un reato transnazionale, se posti in essere in modo congiunto.

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati transnazionali;
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- Tutte le procedure interne della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera.

8.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte speciale;
- Approfondire la conoscenza della clientela, al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente, al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- Mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte speciale, i Destinatari, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico,
- politica e procedure aziendali, volte a tutelare la società dalla commissione dei reati transnazionali.

Essendo i reati transnazionali spesso propedeutici alla commissione di altri reati, già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti speciali siano utili per prevenire anche le fattispecie di reato rilevabili nella presente sezione.

In ogni caso, per ciascuna delle Attività sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

1. Siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dalla Società;
3. I documenti riguardanti l'attività aziendale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
4. L'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di vigilanza;
5. La scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
6. Non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico

conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

7. Le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
8. Le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica;
9. I dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

Ai destinatari del Modello è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso;
- Compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza;
- Aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

La presente Parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri;
- Segnalare all'Organismo di vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte speciale;
- Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale, attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi, eventualmente anche solo digitali o in cloud.

Clausole Contrattuali

L'Azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui gli stessi affermano:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'Azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico;
- Di non essere mai stati condannati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;

- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme, di cui al Decreto, nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.).

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, Codici di Comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo, si elencano i documenti maggiormente rilevanti:

- Codice Etico;
- Regolamento di servizio;
- Normativa antiriciclaggio – Adeguata verifica della clientela;
- Il sistema dei poteri e delle deleghe, di cui alla Parte generale del Modello.

8.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale, relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, rientra tra i compiti dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte speciale;
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
3. Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, ecc.;

4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE G)

REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO

| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale | |
|---|--|
| 9 | Sezione G : Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo (Art. 25-bis del D.Lgs.n.231/01) |
| 9.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.,</i> |
| 9.2 | <i>Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.</i> |
| 9.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 9.3.1 | <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.mod.D.lgs.n.125/2016)</i> |
| 9.3.2 | <i>Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)</i> |
| 9.3.3 | <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</i> |
| 9.3.4 | <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</i> |
| 9.3.5 | <i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</i> |
| 9.3.6 | <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</i> |
| 9.3.7 | <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p. (mod.D.lgs.n.125/2016)</i> |
| 9.3.8 | <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)</i> |
| 9.3.9 | <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)</i> |
| 9.3.10 | <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</i> |
| 9.3.11 | <i>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i> |
| 9.3.12 | <i>Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i> |
| 9.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bolli</i> |
| 9.5 | <i>Organi e funzioni coinvolte</i> |
| 9.6 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 9.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 9.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

9.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.

La presente Parte speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti.

9.2 Criteri per la definizione del reato di falsità in monete, carte di pubblico credito etc.,

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta o valori equiparati e bollati (nazionale o straniera), avente corso legale nello Stato o all'estero.

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d'Italia.

Alle monete sono equiparate le "carte di pubblico credito" (art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore, emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

9.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'Azienda, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Inoltre, l'art. 17 della Legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D. Lgs. n. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione nella presente Parte speciale.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico, attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'Ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e le cedole al portatore, emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

9.3.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato sono punite con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098.

Il D.Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016 aggiunge che “La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni”.

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all'Azienda, soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse, al fine della messa in circolazione.

9.3.2 Alterazione di monete (art. 454. c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine, il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516.

9.3.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei già menzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà.

9.3.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto, che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032.

Nel caso di una Azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'Azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolosità successiva, essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

9.3.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del Codice penale si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

9.3.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032.

9.3.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D. Lgs. n.125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti, destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta, destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. sono solo astrattamente ipotizzabili in Azienda.

9.3.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 c.p., ridotta di un terzo.

Tale ipotesi di reato è pressoché remota all'interno di un'Azienda.

9.3.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

9.3.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

9.3.11 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018 e si configura quando: "Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro."

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

9.3.12 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018 e recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni."

9.4 Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione ai reati di falsità in monete (e valori) le attività ritenute più sensibili risultano essere quelle relative alla gestione dei valori.

Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei Reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente alla trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura, con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero.

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito.

In particolare, risulta remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio aziendale i reati di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate da parte dei dipendenti, per i seguenti motivi:

- il rischio reputazionale aziendale è troppo elevato rispetto al vantaggio economico eventualmente conseguibile attraverso la contraffazione e l'alterazione di monete o l'acquisizione o messa in circolazione di valori falsificati;
- i falsi statisticamente rilevati rappresentano una minima percentuale sul totale dei flussi movimentati.

Quanto invece alla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, si ritiene che l'unica Attività sensibile sia quella di creazione da parte dell'Azienda di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti: in tale caso l'Azienda potrebbe utilizzare, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione.

L'Amministratore delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili.

9.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, tutte astrattamente ipotizzabili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AD**
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori, svolte sia per conto dell'azienda sia per conto della clientela;
- **FUNZIONE FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle relazioni periodiche e dei relativi dati statistici ricevuti.
- **FUNZIONE ICT**
L'attività si presta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni dei dati relativi ai sospesi finanziari/contabili.
- **FUNZIONE DIR. COMMERCIALE E MARKETING**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività gestite.

9.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività sensibili, ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento, diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete ed in strumenti e segni di riconoscimento.

9.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali, nell'interesse o vantaggio dell'azienda, dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischio, la Società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio, rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo, distribuiti o ricevuti dall'Azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali .

Nella presente Parte speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete, commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui transazioni in monete e banconote.

Viene altresì prevista una procedura specifica per assicurare che i nuovi marchi, eventualmente utilizzati in Azienda, non siano stati preventivamente registrati da terzi.

La presente Parte speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:
 - a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto),
 - b) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

2. S'inseriscono, pertanto, i seguenti obblighi:
 - a) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede,
 - b) Puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse,

- c) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello,
- d) Prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi,
- e) Segnalare all'Organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate,
- b) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- a) Effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo, al momento della ricezione delle stesse,
- b) Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e, in particolare, la compilazione e trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" delle monete e delle banconote in euro di cui al D.M. 1° marzo 2002.

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a) La conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);
- b) La nomina di un Responsabile interno aziendale e di sub responsabili interni in ciascuna sede secondaria della Società.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'Azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui gli stessi affermano:

- a) Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'Azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico,
- b) Di non essere mai stati condannati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte azienda, le in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership),

- c) Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.).

PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali.

Tali policy e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'Azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni.

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico,
- Circolari interne relative al trattamento delle banconote sospette di falsità.

9.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività, potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dell'azienda, inoltre, coordina in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di falsità in monete sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di falsità in monete di cui alla presente Parte speciale,
- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne (normativa aziendale e modulistica) per la prevenzione dei reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo,
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE H)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|---|
| 10 | Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01) |
| 10.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria ed il commercio</i> |
| 10.2 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 10.2.1 | <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</i> |
| 10.2.2 | <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</i> |
| 10.2.3 | <i>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i> |
| 10.2.4 | <i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i> |
| 10.2.5 | <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</i> |
| 10.2.6 | <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)</i> |
| 10.2.7 | <i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)</i> |
| 10.2.8 | <i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517- quater c.p.)</i> |
| 10.3 | <i>Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio</i> |
| 10.4 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 10.5 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 10.6 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 10.7 | <i>I controlli dell'Organismo di vigilanza</i> |

10.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria ed il commercio

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi, atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

10.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n.231/01

I reati considerati dalla presente Parte speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale. Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti, tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D. Lgs. n.231/2001 a tutela dell'industria e del commercio.

Si tratta della disposizione di cui all'articolo 25-bis.1, che così disciplina:

- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli art. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli artt. 513-bis e 514 c.p., la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

L'art. 17, comma 7 lettera b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.n.231/01 le fattispecie delittuose indicate nei paragrafi successivi.

10.2.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'articolo 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con l'inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può, pertanto, costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'articolo 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'articolo 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- Uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- Ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) quali:
 - Pubblicità menzognera,
 - Pubblicità denigratoria,
 - Uso di altrui marchi registrati,
 - Concorrenza parassitaria,
 - Boicottaggio,
 - Storno di dipendenti,
 - Rifiuto di contrattare,
 - Inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

10.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (l. n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori, estranei all'associazione.

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall'art.513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

10.2.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p.”

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- che reca nocumento all'industria nazionale.

10.2.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo, il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere "plurioffensivo" della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio),

- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

10.2.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

10.2.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente.

Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Inoltre, la locuzione "mette altrimenti in circolazione" di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento, finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'articolo 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice "imitazione" del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la "contraffazione" o l'"alterazione" di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

10.2.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli del Codice penale 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009.

La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso,
- Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli articoli 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e 517-bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

10.2.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”.

10.3 Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio

La Società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte speciale.

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - **dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 – bis c.p.**

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice etico, che ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi, in generale, e con i competitors, in particolare.

In merito alle fattispecie criminose di cui agli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., come richiamate nel novellato art. 25- bis D. Lgs. n. 231/2001, si ritiene che il rischio non sia configurabile nell'attività aziendale in quanto:

- i nuovi prodotti, elaborati in Azienda, sono tutti dotati delle necessarie autorizzazioni, brevetti ecc.,
- i nuovi modelli progettati sono tutti progettati in Azienda su ordine del cliente;
- Non vi è utilizzo di forme pubblicitarie e di marketing ingannevoli o fraudolente.

In merito alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale.

Relativamente alle altre ipotesi delittuose, le procedure indicate ed analizzate più sopra in merito ai reati previsti dagli Artt. 473-474 c.p., come richiamati dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 siano tutelanti l'Azienda, anche contro i rischi di cui all'articolo 25-bis. 1 del D.Lgs. n. 231/2001.

10.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'Azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno;
- Gestione dei rapporti con i propri stakeholders;
- Gestione di eventuali conflitti di interesse;
- Negoziazione di strumenti finanziari;

- Rapporti commerciali con clienti e fornitori.

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

Funzioni coinvolte

- **Responsabile Amministrazione Finanza Controllo**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e di controllo su di esse, anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale.

- **Funzione Approvvigionamenti**

I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali.

- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**

I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari.

- **Responsabile Produzione e Controllo Qualità**

L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di produzione e controllo della qualità del prodotto.

- **Funzione Vendita e Assistenza post vendita**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, di realizzazione del prodotto, di progettazione di nuovi prodotti e del successivo controllo di qualità, in particolar modo in tema di marchi e brevetti.

10.5 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività commerciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti i consulenti/partner dell'Azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei dipendenti, consulenti/partner della Società di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- Violare i principi e le procedure esistenti in Azienda e/o previste nella presente Parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi eventualmente esercitate.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
- Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'Azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- Non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi;
- informare le agenzie che si occupano delle campagne di marketing per conto dell'Azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza / autorizzazione;
- Non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di produzione e commerciale.

10.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno;
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio);
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza;
- Nell'ambito dell'attività di consulenza non utilizzare e divulgare informazioni inerenti processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi;
- Prima di porre in essere campagne marketing, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della Società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dall'Azienda, ovvero le agenzie che si occupano per conto di essa delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi.

10.7 I controlli dell'Organismo di vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale, relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte speciale ed inserirvi i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE I)

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale | |
|---|--|
| 12 | Sezione I: Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01) |
| 12.1 | <i>Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale</i> |
| 12.2 | <i>Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale</i> |
| 12.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 12.3.1 | <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</i> |
| 12.3.2 | <i>Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)</i> |
| 12.3.3 | <i>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</i> |
| 12.3.4 | <i>Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 12.3.5 | <i>Pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 c.p.)</i> |
| 12.3.6 | <i>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)</i> |
| 12.3.7 | <i>Tratta di persone (Art.601 c.p.) modificato dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018</i> |
| 12.3.8 | <i>Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis c.p.) modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 e successivamente modificato dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018</i> |
| 12.3.9 | <i>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</i> |
| 12.3.10 | <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.) modificato dalla legge 199/2016 del 29 Ottobre 2016</i> |
| 12.3.11 | <i>Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p. modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 12.3.12 | <i>Tortura (Art. 613- bis c.p.) inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017</i> |
| 12.3.13 | <i>Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art.613-ter c.p.) inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017</i> |
| 12.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale</i> |
| 12.5 | <i>Organi e funzioni coinvolte</i> |
| 12.6 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 12.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 12.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n.231/2001, al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

12.2 Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale) in tema di misure contro la tratta delle persone ha aggiunto, nel corpus del Decreto, l'art. 25-quinquies, con gli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602 c.p.

12.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'Azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Parte speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 in tema di misure contro la tratta delle persone, che ha aggiunto nel corpus del Decreto l'art. 25-quinquies.

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti che commettano i reati contro la personalità individuale. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha, altresì, integrato l'art. 25-quinquies, il quale modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale", ai sensi del rinvio del nuovo art. 600-quater 1, c.p.).

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto, all'art. 25-quinquies.

12.3.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

12.3.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altre utilità economiche, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è ridotta da un terzo a due terzi se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

12.3.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

12.3.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale reato, modificato nella regola e nel contenuto dalla L. n.238 del 23 dicembre 2021 si realizza qualora qualcuno, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

12.3.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

12.3.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 a 154.937 euro.

12.3.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

12.3.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

12.3.9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto, ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro, attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

12.3.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- bis c.p.)

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

1. Si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. Si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il fatto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da E 1.000 a E 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12.3.11 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Tale reato, modificato nel contenuto e nella durata della reclusione dalla L .n.238 del 23 dicembre 2021, prevede che chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- Se il reato è commesso da più persone riunite,
- Se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività,
- Se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- Se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

12.3.12 Tortura (art. 613-bis c.p.)

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave, sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima, sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

12.3.13 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nota su art. 191 c.p.p. (prove illegittimamente acquisite), modificato con L. 110 del 14 luglio 2017:

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate,
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
- 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura (artt. 613-bis c.p. e 613-ter c.p.) non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

12.4 Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

Anche se per alcuni dei reati sopra richiamati risulta difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'Azienda, la stessa attraverso un'analisi effettuata al suo interno, ha individuato, ai fini della presente Parte speciale, le attività e le aree maggiormente sensibili relativamente ai reati contro la personalità individuale.

In particolare, con riferimento ai reati oggetto della presente Parte speciale, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- contratti di consulenza prestata a favore di clienti o affidamento di contratti di fornitura di servizi e appalto a soggetti che - direttamente o indirettamente – gestiscano attività illecite, come il traffico di minori o impongano condizioni lavorative ai propri dipendenti tali da configurare vere e proprie forme di schiavitù;
- assunzione e gestione del personale aziendale;
- gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali e/o esterni ad essa.

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali e dipendenti di aziendali pongano in essere, autonomamente, le fattispecie delittuose de quibus.

In particolare, risulta estremamente remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio dell'Azienda per esempio i reati di prostituzione minorile.

L'Amministratore delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle aree sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

12.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali.

Funzione ICT - AD

In relazione alle attività sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti.

AD – Funzione gestione del personale

L'attività presenta profili di rischio nella gestione del personale, ed in particolare nella fase della sua assunzione e della sua destinazione a specifici mansioni aziendali.

Consiglio di Amministrazione - AD

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili.

Funzione Approvvigionamenti

In relazione ad attività sensibili di cui sopra, questa funzione è coinvolta per i rapporti con fornitori e appaltatori, in relazione al rispetto delle norme sul lavoro minorile e sullo sfruttamento dei lavoratori (esempio: verifiche, clausole contrattuali, ecc.)

12.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte speciale, nelle procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale.

12.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali, nell'interesse o vantaggio dell'Azienda, dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischio, la Società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati predetti da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Parte speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner, che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente.

La presente Parte speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:
 - porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto),
 - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.
2. Introduce i seguenti obblighi:
 - nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi aziendali, con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
 - si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;

- la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- l'azienda periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli, idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo;
- l'Azienda – se coinvolta nell'organizzazione di viaggi come benefit per i propri dipendenti - deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei destinatari, l'Azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

Procedure Specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e procedure aziendali come di seguito indicate.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della società, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni.

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice etico,
- Circolari interne in materia.

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale.

Clausole contrattuali

Ai partner, fornitori e collaboratori esterni viene resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico da parte dell'Azienda e nei contratti con essi stipulati è contenuta apposita clausola, che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

12.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di contro la personalità individuale di cui alla presente Parte speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche, provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE L)

REATI D'IMPIEGO IRREG. DI LAVORATORI STRANIERI

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|---|
| 14 | Sezione L: Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (Art. 25-duodecies del D.Lgs.n.231/01) |
| 14.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno</i> |
| 14.2 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 14.2.1 | <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023)</i> |
| 14.2.2 | <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e D.L. n.20 del 10 marzo 2023)</i> |
| 14.2.3 | <i>Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l' anno 2022 con decreto del 7 maggio 2022 e per l'anno 2023 determinato da decreto del 3 febbraio 2023</i> |
| 14.2.4 | <i>Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023)</i> |
| 14.3 | <i>Le attività sensibili relative ai reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno</i> |
| 14.4 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 14.5 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 14.6 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 14.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 14.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

14.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In questa Parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle "Attività Sensibili" individuate al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'impiego di cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

Verranno quindi indicati:

- Le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato,
- I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello,
- I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni, da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

14.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D. Lgs. n. 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", che testualmente stabilisce: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro".

Il legislatore ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II del Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023, disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Con le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, scaturite dai fatti tragici al largo della Calabria, il legislatore ha inasprito le pene detentive, previste nei commi 1 e 3 dell'art.12 del Testo unico sull'immigrazione per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

Inoltre, per una lotta più efficace al fenomeno degli scafisti, è stato inserito nella fattispecie dell'art. 25- duodecies, l'art. 12-bis del D. Lgs n. 286/1998 "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", che contempla la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.

Per quanto concerne la presente Parte speciale, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'articolo 25-duodecies del D.Lgs. n.231/2001.

14.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis del D. Lgs. n.286/98)

L'art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre,
- quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa,
- quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli Enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis, anch'esso introdotto con il D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione: 12.3.9 "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - art. 603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016".

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art. 22 c. 12 del D. Lgs. n.286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

14.2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (art. 12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del d.l. n. 53 con L. 77 del 8 agosto 2019 e modifica del D.L. 20/2023)

Per il contrasto all'immigrazione clandestina, con il D.L n. 20 del 10 marzo 2023 sono state inasprite le pene della reclusione sia al comma 1 che al comma 3, portando la reclusione da due a sei anni per il reato di cui al comma 1 e da sei a sedici anni la reclusione relativa al reato di cui al comma 3.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo metà.

14.2.3 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata anno 2022 con decreto 7 maggio 2022 e anno 2023 con decreto 3 febbraio 2023

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 *“Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*, ribadendo quanto stabilito dall’art. 22, comma 12-ter del D. Lgs. n.286/98 *“con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”*, **stabilisce con l’art. 1** i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l’anno 2019 in euro 2.052,00, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1.971, con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905, con decreto del 7 maggio 2022 ad euro 1.798 e con decreto del 3 febbraio 2023 ad euro 2.365,23.

14.2.4 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art.12-bis D.Lgs.n.286/98, inserito da decreto legge n.20 del 10 marzo 2023)

Questa fattispecie di reato è stata inserita nell’art.25-duodecies per combattere la tratta dei migranti, esposti a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoposti a trattamento inumano o degradante.

Sono state inasprite le pene detentive per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.

Quando il trasporto o l'ingresso, aventi il fine di procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità, con il comma 6 dell'art.12-bis il reato è punito, secondo la legge italiana, anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

14.3 Le attività sensibili relative ai reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso della fase preliminare dell'analisi del rischio (risk assessment) ha permesso di individuare le attività della Società, che potrebbero essere considerate "sensibili", con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-duodecies.

Qui di seguito sono elencate le "Attività sensibili identificate".

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri, provenienti da paesi Terzi

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili, entrambi possibili:

▪ **Primo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con Cittadino straniero extracomunitario, residente all'estero.

In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla-osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il Cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro, a seguito del rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

▪ **Secondo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino straniero extracomunitario, residente in Italia.

In questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno, secondo le modalità già indicate al capo precedente ed attinenti la validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché, come è ovvio, la effettiva età del lavoratore, che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni).

14.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose, sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'Azienda, le seguenti:

- gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a Imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi Extracomunitari;
- conclusione di contratti con internet provider, riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- attività di selezione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette "Aree a rischio" potranno essere disposte dall'Amministratore delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

14.5 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

14.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli organi sociali aziendali (e dei destinatari, dipendenti, e consulenti/partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società,
- Assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno,
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge,
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

14.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- I lavoratori assunti direttamente, a tempo determinato o indeterminato e gli interinali, devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
- Qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera l'Azienda chiede direttamente alla Agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;

- Qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, l'Azienda dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operanti;
- Tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy; in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'Azienda, tra i vari obblighi a carico dell'appaltatrice o del somministratore, vi è quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati dall'Azienda, dovrà trasmettere preventivamente alla società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;
- la Società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o agenzie di somministrazione;
- per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la Società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza.

14.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio reato di cui alla presente Parte speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE M)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 15 | Sezione M: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01) |
| 15.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> |
| 15.2 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 15.2.1 | <i>Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i> |
| 15.2.2 | <i>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i> |
| 15.2.3 | <i>Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i> |
| 15.2.4 | <i>Autoriciclaggio (Art 648-ter 1 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i> |
| 15.3 | <i>Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> |
| 15.4 | <i>Organi e funzioni coinvolte</i> |
| 15.5 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 15.6 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 15.7 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

15.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'Azienda, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

15.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art.25-*octies* del D. Lgs. n.231/01 prevede una responsabilità dell'Ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Gli articoli del Codice penale richiamati nella seguente sezione sono stati modificati dal D. Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021.

15.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D. Lgs. n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800, nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

15.2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per tale reato, prevista dall'art. 3 della L. n. 186 del 15 dicembre 2014, modificata dal D. Lgs. n. 195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D. Lgs. n. 195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto, per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

15.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p.

La pena per tale reato, prevista dall'art. 3 della L. n. 186 del 15 dicembre 2014, modificata dal D. Lgs. n. 195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D. Lgs. n. 195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, e una diminuzione di pena nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni, attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal "Decreto Antiriciclaggio", che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991.

Il "Decreto Antiriciclaggio" prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 5.000 euro. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte Banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

(Modifiche apportate all'art. 49 del D.Lgs.n.231/2007 dal Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019, convertito con legge n.157 del 19 dicembre 2019)

2. L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito, rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

3. L'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
5. L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono, tra gli altri:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - Banche,
 - Poste italiane spa,
 - Società di intermediazione mobiliare,
 - Società di gestione del risparmio,
 - Società di investimento a capitale variabile,
 - Le imprese di assicurazione, che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP (rami vita).
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - I notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- I revisori contabili;
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme.

Tra le attività s'indicano:

- Recupero di crediti per conto terzi,
- Trasporto di denaro contante,
- Gestione di case da gioco,
- Offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

15.2.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di "autoriciclaggio" che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5000 a Euro 25000.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, invece è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

15.3 Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'Azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Accensione di rapporti continuativi, quali ad esempio:
 - Conti correnti,
 - Deposito titoli,
 - Depositi a risparmio,
 - Carte di credito.
- Esecuzione di operazioni disposte dalla Clientela, quali ad esempio:
 - Operazioni di versamento contante,
 - Operazioni su assegni bancari o circolari,
 - Operazioni su strumenti finanziari.
- Rapporti con i fornitori.

15.4 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, tutte astrattamente ipotizzabili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

Funzione Approvvigionamenti

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso.

Consiglio di Amministrazione – AD – Resp. Direzione Commerciale e Marketing

Gestiscono l'attività aziendale ai massimi livelli e quindi hanno il controllo dell'uso delle risorse finanziarie e la relazione diretta coi clienti.

Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni ed in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività finanziarie svolte dall'azienda;

Funzione Produzione e Magazzino

Si consideri l'attività di gestione amministrativa della produzione dell'azienda

15.5 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nell'espletamento delle attività aziendali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte speciale (art. 25-octies del Decreto).

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:

- instaurazione di un rapporto continuativo,
 - esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate,
 - quando vi è sospetto di riciclaggio,
 - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati, precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
- Gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'Azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione;
 - Inviare mensilmente i dati aggregati all'unità di informazione finanziaria;
 - Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio;
 - Segnalare le operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto);
 - Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio;
 - Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne.

15.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività.

Accensione di rapporti continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Società predispone appositi questionari, nelle seguenti occasioni:

- accensione di Rapporto Continuativo,
 - effettuazione di operazioni occasionali.
- Qualora il cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste nei questionari, la Società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta;
 - Le informazioni raccolte dalla Società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun cliente;
 - La Società valuta le informazioni fornite dai clienti e determina il profilo di rischio riciclaggio, relativo a ciascuno di essi;
 - La Società procede alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del cliente, per tutta la durata dell'operazione o del rapporto;
 - Nel caso fosse rilevata un'operazione sospetta, la Società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con quanto indicato nella normativa sulla Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale.

Rapporti con i fornitori

La Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

La Società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi.

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

Clausole contrattuali

La Società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui essi affermano:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico,
- di non essere mai stati condannati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto,
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.)

Altri principi procedurali specifici

- La Società prevede appositi corsi di formazione, che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla Società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente.

15.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-octies, deve:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio, di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza inviterà periodicamente alle proprie riunioni il Responsabile antiriciclaggio della Società, il quale manterrà un costante flusso informativo mensile sulle principali criticità riscontrate nel corso dell'attività.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE N)

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 16 | Sezione N: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/01) |
| 16.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati in violazione del diritto d'autore</i> |
| 16.2 | <i>Criteri per la definizione di diritto d'autore</i> |
| 16.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001 aggiornate dal D.L n.8 del 15 gennaio 2016</i> |
| 16.3.1 | <i>Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa - Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a) bis</i> |
| 16.3.2 | <i>Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reput. (Art. 171, L. 633/1941 comma 3)</i> |
| 16.3.3 | <i>Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1)</i> |
| 16.3.4 | <i>Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)</i> |
| 16.3.5 | <i>Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023)</i> |
| 16.3.6 | <i>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (Art. 171-septies L. 633/1941)</i> |
| 16.3.7 | <i>Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (Art. 171-octies L. 633/1941)</i> |
| 16.3.8 | <i>Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 174-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023)</i> |
| 16.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore</i> |
| 16.5 | <i>Organi e funzioni coinvolte</i> |
| 16.6 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 16.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 16.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

16.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati in violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies del D. Lgs. n.231/2001, introdotto dall'art. 15 della L. n. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

16.2 Criteri per la definizione di diritto d'autore

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno, a cui i diversi Ordinamenti nazionali e varie Convenzioni internazionali (quale ad.es. la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

16.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n.231/01

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto. L'art. 25-novies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge sul diritto d'autore).

Il **D.L. n.8 del 15 gennaio 2016** ha aggiunto:

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o

introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.

16.3.1 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a-bis, L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art.171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

16.3.2 Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (art. 171 comma 3, L. 633/1941)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

16.3.3 Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-bis comma 1, L. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16.3.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis comma 2, L. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16.3.5 Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc. (Art. 171-ter L. 633/1941, modificato dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 ha inserito il comma h-bis) nel contrasto alla diffusione illecita di contenuti, tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

.....

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85-bis del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

16.3.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (art. 171-septies, L. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data d'immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

16.3.7 Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (art. 171-octies, L. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale.

S' intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16.3.8 Legge sulla protezione del diritto d'autore (art. 174-ter L. 633/1941, modificato dalla legge n.93 del 14 luglio 2023)

Con la Legge n. 93 del 14 luglio 2023 è stata aumentata la sanzione amministrativa sino a 5000 euro in caso di recidiva o di fatto grave nella diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, come indicato al comma 2 sotto riportato.

...

- 2) In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

16.4 Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore

Nell'ambito delle attività sociali che possono comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies del D. Lgs. n.231/2001 sono state individuate le attività sensibili che si vanno ad indicare.

La Società ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle proprie risorse informatiche, per assicurare che in tale ambito non vengano poste in essere condotte in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Potrebbe accadere che l'Azienda, a scopo promozionale, in futuro organizzi convention od eventi a cui partecipano artisti musicali, o che utilizzi per proprie pubblicazioni (ad esempio, pubblicità, agende, ecc.) fotografie o quadri.

Anche in questi casi, è ravvisata la necessità di adottare procedure che assicurino la legittimità di tali attività sotto il profilo del diritto d'autore.

16.5 Organi e funzioni coinvolte

Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili all'utilizzo delle risorse informatiche, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- **Responsabile Sistemi Informativi**

E' la funzione maggiormente interessata, per l'uso degli strumenti informatici aziendali, coi quali può realizzarsi la violazione del diritto d'autore.

Funzione approvvigionamenti.

L'ufficio acquisti effettua gli ordini relativi all'acquisto ed alla sottoscrizione di nuove licenze.

AD – Funzione AFC

È la funzione che presidia e gestisce la sicurezza informatica per tutta l'azienda

Ufficio Comunicazione

È la funzione che gestisce la comunicazione interna, in accordo con la funzione risorse umane, anche attraverso specifici strumenti

Responsabile Direzione Commerciale

È la funzione che tratta dei prodotti dell'azienda e della gestione del diritto di autore

16.6 Principi e norme generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte speciale sono previste specifiche procedure, in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati, installati sui sistemi informativi dell'Azienda, siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo;
- La rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri;
- Sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi;
- Sia accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'Azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning, ecc.) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore;
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore sia sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti.

Sulla base di tali principi, la presente Parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001);
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo;
- installare sui sistemi informatici aziendali software (c.d. P2P, files sharing o instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie;
- scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);
- Ascoltare sui personal computer aziendali files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi.

I Destinatari debbono pertanto:

- utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dall'Azienda e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- Rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- Custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi di dati e di software di proprietà dell'Azienda;

- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'Azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nella presente Parte speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- sia previsto (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna;
- siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio relativo ai reati di cui alla presente Parte speciale e sia attuata una politica di sensibilizzazione di tutti gli utenti alla sicurezza informatica;
- La rete informatica dell'Azienda sia dotata di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'Azienda;
- sia prevista l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda;
- sia assicurato che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti;
- sia previsto che la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'Azienda un'opera coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo;
- nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità ecc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo;
- in caso di evento aperto al pubblico, sia corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto.

16.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Installazione ed utilizzo dei programmi per elaboratore

L'Azienda adotta una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società.

In particolare, detta procedura prevede che:

- sia previsto un sistema di privilegi tale per cui l'installazione di nuovi software o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti a tale scopo individuati dall'Azienda;
- sia redatta una policy a cui gli amministratori di sistema dovranno attenersi;
- l'attività posta in essere dagli amministratori di sistema sia tracciabile;
- sia impedito - anche eventualmente inibendo la funzionalità delle porte usb e delle unità CD ROM dei terminali - agli utenti differenti dagli amministratori di sistema di installare software o applicazioni, con la sola esclusione dei soggetti espressamente individuati dalla funzione aziendale competente per ragioni inerenti all'attività lavorativa svolta;
- siano utilizzati dall'Azienda sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate;
- l'Azienda verifichi con cadenza puntuale e periodica la corrispondenza delle licenze in essere con il numero di terminali nella sua disponibilità.

Acquisto di nuove licenze

L'Azienda adotta una procedura volta a formalizzare l'acquisto di nuove licenze informatiche con i seguenti contenuti:

- la funzione aziendale che rileva la necessità di acquistare un nuovo software o applicativo predispone un progetto esplicativo e ne chiede l'approvazione;
- il progetto viene sottoposto all'approvazione dell'AD e del Resp. Sistemi Informativi;
- l'AD concede l'autorizzazione, abilitando il servizio di spesa;
- la funzione approvvigionamenti effettua il relativo ordine;
- l'installazione dei nuovi software o applicativi viene effettuata dagli amministratori di sistema del settore di competenza;
- il processo autorizzativo di cui sopra viene formalizzato per iscritto.

Utilizzo da parte dell'Azienda di opere coperte da diritto d'autore

L'Azienda adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning, ecc.) utilizza opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore:

- La funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera o parte di essa coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo;
- La funzione competente tenga traccia scritta dell'attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, conservando l'eventuale documentazione rilevante;
- Nel caso di utilizzo da parte dell'azienda di agenzie di comunicazione, di pubblicità ecc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d'autore, sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi;
- Nel caso di intervento di artisti alle iniziative organizzate dall'azienda, sia ottenuta la loro autorizzazione scritta alla trasmissione dell'evento (ove prevista) e siano contrattualizzati con i medesimi le modalità della loro prestazione, gli eventuali limiti allo sfruttamento dell'immagine ed i relativi diritti economici.

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e le procedure aziendali come di seguito indicati.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale.

16.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE 0)

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’A.G.

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|---|
| 18 | Sezione O: Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del D.lgs.n.231/01) |
| 18.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> |
| 18.2 | <i>Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> |
| 18.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 18.3.1 | <i>Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</i> |
| 18.4 | <i>Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> |
| 18.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 18.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 18.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 18.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

18.1 Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D. Lgs. n.231/2001, con l'approvazione della Legge n. 63 del 1° marzo 2001 (art. 20), concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, quando questi ha la facoltà di non rispondere.

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

18.2 Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria " e per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali.

In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

18.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs.n.231/2001

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato, contemplate dall'art. 20 della Legge n. 63 del 1° marzo 2001.

18.3.1 Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

18.4 Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Nell'ambito delle attività sono individuate presso l'Azienda le seguenti fattispecie a rischio:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società;
- gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

18.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

Organi e funzioni coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore delegato;
- Ogni posizione di responsabile aziendale.

18.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale, nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

8.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D.Lgs.n.231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere, accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile degli affari legali di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

18.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte speciale.

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte speciale.

In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale, inoltrate alla Società dai dipendenti, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/01, l'Organismo di vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE P)

REATI TRANSNAZIONALI

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 19 | Sezione P: Reati transnazionali (L. n.146/2006) |
| 19.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati transnazionali</i> |
| 19.2 | <i>Criteri per la definizione di reato transnazionale</i> |
| 19.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 19.3.1 | <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D Lgs.25 luglio 1998, n. 286)</i> |
| 19.3.2 | <i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.202/2016</i> |
| 19.3.3 | <i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1)</i> |
| 19.3.4 | <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</i> |
| 19.3.5 | <i>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</i> |
| 19.3.6 | <i>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016))</i> |
| 19.3.7 | <i>Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.)</i> |
| 19.3.8 | <i>Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023)</i> |
| 19.3.9 | <i>Operazioni sotto copertura (Art. 9 della legge 16 marzo 2006, n.146 (Modificato da Legge n.3/2019 e da Art.2 Legge n.22/2022)</i> |
| 19.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati transnazionali</i> |
| 19.5 | <i>Organi e funzioni coinvolte</i> |
| 19.6 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 19.7 | <i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i> |
| 19.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

19.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati transnazionali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner, come già definiti nella Parte generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

19.2 Criteri per la definizione di reato transnazionale

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale".

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

- sia commesso in più di uno Stato,
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato,
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato,
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 10 della predetta Legge 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice penale, dall'art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'Ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni;
- nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

19.3 Le fattispecie di reato richiamate dalla legge n.146/2006

Tra le ipotesi di reati transnazionali fonti di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'articolo 10 della Legge 146 del 2006, si riportano di seguito i reati di cui al rischio specifico.

19.3.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

Il D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (con testo aggiornato da L. 125/2008, L. 133/2008, D. Lgs. n. 160/2008, L. 94/2009 e in vigore dal 22-12-2011) ha prescritto che il reato si configura quando chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non

è cittadina o non ha titolo di residenza permanente: il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Il fatto è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato è di cinque o più persone,
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale,
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale,
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti,
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena detentiva è aumentata poi da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi:

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente:

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

19.3.2 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

19.3.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli artt. 291-bis e 291-ter del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi

per la ricostruzione dei fatti per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

19.3.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

19.3.5 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una contravvenzione, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

19.3.6 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D. Lgs. n.159/2011** e dalla **L. 161/2017**.

19.3.7 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

19.3.8 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. L.gs. n. 21/2018 e modificato dalla Legge n.60 / 2023)

Il D. Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018 ha introdotto l'articolo 416-bis.1 c.p. che recita:

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art. 98 e 114 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma. Con l'art.1 della legge n. 60 del 23 maggio 2023 si procederà sempre d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma.

19.3.9 Operazioni sotto copertura (art. 9 comma a e b-bis, della legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019 e dall'Art.2 L.n.22/2022)

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha sostituito la lettera a) dell'art.9, "operazioni sotto copertura", con:
fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a-Gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i

quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.

.....

b-bis (comma aggiunto dall'art. 2 L.n. 22 del 9 marzo 2022):

Gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a.

19.4 Le attività sensibili relative ai reati transnazionali

Le attività ipoteticamente sensibili relative alla commissione dei reati transnazionali riguardano in via generale le attività infragruppo internazionali, inteso come attività svolte ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito e gestione di flussi finanziari internazionali.

Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità che possono comportare la commissione dei reati nelle attività sopra descritte.

In particolare, possono risultare potenzialmente sensibili le attività internazionali, ovvero le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le società appartenenti allo stesso gruppo, ma aventi sede in nazioni differenti.

Inoltre, il rischio esiste ogni qual volta si instaura un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. "a rischio", cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette "liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale".

Le liste ufficiali sono quelle curate dall'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.

19.5 Organi e funzioni coinvolte

Per quanto riguarda le aree sensibili, riferibili ai reati transnazionali, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali come:

- processo di valutazione dell'affidamento della Clientela
- rapporti commerciali con i grandi Clienti
- comunicazioni all'esterno
- gestione delle informazioni privilegiate della società
- gestione di eventuali conflitti di interesse
- negoziazione di strumenti finanziari.

19.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è che gli organi e le funzioni coinvolte si adoperino ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dall'A.D., al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di un reato transnazionale.

19.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri;
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari;
- Assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- Prevedere procedure particolari in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale.

19.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE Q)

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 21 | Sezione Q: Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01) |
| 21.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di razzismo e xenofobia</i> |
| 21.2 | <i>Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia</i> |
| 21.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 21.3.1 | <i>Reati di razzismo e xenofobia (Sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'Art.25-terdecies)</i> |
| 21.3.2 | <i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975)</i> |
| 21.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia</i> |
| 21.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 21.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 21.7 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 21.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

21.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di razzismo e xenofobia

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali, nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

21.2 Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia

Si definisce "razzismo", in senso lato, un atteggiamento di intolleranza sociale, che porta un individuo o un gruppo a non accettare l'esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri, mentre il termine "xenofobia" è un' esasperazione dell'etnocentrismo, cioè della propensione a ritenere che gli usi e i costumi della propria comunità (i cui membri possono anche appartenere a razze diverse) siano superiori a quelli di qualsiasi altra e si concreta in un atteggiamento di forte avversione verso i membri delle altre comunità.

L' art. 5 della Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale) ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-terdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia.

21.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'Azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia, introdotti ai sensi dell'art. 5 Legge 20 novembre 2017, n. 167 in tema di misure contro i reati di cui sopra.

La stessa legge ha poi aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'art. 25-terdecies "Reati di razzismo e xenofobia" specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia.

Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all'Art. 25-terdecies.

21.3.1 Reati di razzismo e xenofobia (sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'art.25-terdecies)

Il nuovo art. 25-terdecies, inserito dall'art. 5 della Legge 167/2017 all'interno del D. Lgs. n.231/2001 per disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», così recita:

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dagli artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

21.3.2 Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (artt. 604-bis e 604-ter c.p., introdotti dal D. Lgs. n. 21/2018)

I nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, (che ha abrogato l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) recitano:

Art. 604-bis - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'Art. 604-ter (circostanza aggravante).

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

21.4 Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso della redazione del Modello, ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili", con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art.25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Qui di seguito sono elencate le "Attività sensibili" identificate.

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa.

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili:

▪ **Primo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa, residente all'estero;

▪ **Secondo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa, residente in Italia.

Attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo.

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- la discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»;
- la discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

21.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'Azienda, le seguenti:

- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a Imprenditori locali, nei paesi di razza, etnia, nazionalità o religione diversa;

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale di razza, etnia, nazionalità o religione diversa;
- Attività di selezione e gestione del personale, dipendente o meno.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

21.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice etico, nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

21.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali aziendali (e dei destinatari, dipendenti, e consulenti/partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società,
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» a causa della razza, etnia, nazionalità o religione;

- Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

21.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE R

REATI TRIBUTARI

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 23 | Sezione R: Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.n.231/01) |
| 23.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari</i> |
| 23.2 | <i>Criteri per la definizione di reati tributari</i> |
| 23.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 23.3.1 | <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i> |
| 23.3.2 | <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i> |
| 23.3.3 | <i>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i> |
| 23.3.4 | <i>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i> |
| 23.3.5 | <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i> |
| 23.3.6 | <i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i> |
| 23.3.7 | <i>Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i> |
| 23.3.8 | <i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)</i> |
| 23.4 | <i>Le attività sensibili relative ai reati tributari</i> |
| 23.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 23.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 23.7 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 23.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

23.1 Introduzione e funzione della parte speciale sui reati tributari

La presente Parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali, nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

23.2 Criteri per la definizione di reati tributari

La fattispecie di reato è posta in relazione alla **commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'art. 39 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

- l'approntamento della falsa documentazione, con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;
- l'indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione, consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, ecc., riguardanti operazioni inesistenti.

Il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 **"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"** ha inserito nell' art. 25-quinquiesdecies il comma 1-bis, che prevede che il reato è integrato, se commesso in presenza di questi due ulteriori elementi: "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro**".

L'applicazione del comma 1-bis sembra quindi interessare solo Enti di grandi dimensioni e forza economica, e solo condotte fraudolente realizzate su scala internazionale per evadere l'Iva oltre i 10.000.000 di importo annuo.

23.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01, con relative sanzioni per le varie violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Altrettanto dicasi per i delitti di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto**.

I reati inseriti nell'art.25-quinquiesdecie in una prima fase dall'art. 39 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 erano:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 del D. Lgs. n.74/2000,**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 del D. Lgs. n.74/2000,**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 del D. Lgs. n.74/2000,**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 del D. Lgs. n.74/2000,**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art.11 del D. Lgs. n.74/2000.**

Successivamente il catalogo dei reati de quibus è stato integrato da:

- **Dichiarazione infedele - art.4 del D. Lgs. n.74/2000,**
- **Omessa dichiarazione - art.5 del D. Lgs. n.74/2000,**
- **Indebita compensazione - art. 10-quater del D. Lgs. n.74/2000.**

L' Azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte speciale riguarda i reati previsti dall' art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01, unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

Nota.

L'art.2 del D. Lgs. n. 75/2020 ha aggiunto all'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000 il comma 1-bis.

L'art. 6 è stato successivamente modificato dal D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, come segue:

“art. 6 (Tentativo).

I delitti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis.

Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo.

Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'art. 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.”

23.3.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

L'art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs 74/2000, modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente è fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente è fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs.n.74/2000)

L'art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs.n.74/2000, modificato al comma 1.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila,
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente è fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.3 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

L'art. 4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D. Lgs. n.74/2000:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila,
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente è fino a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.4 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n.74/2000)

L' art. 5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Si riporta il testo dell'art. 5 del D. Lgs. n.74/2000:

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n.74/2000)

L'art. 8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L.gs. n.74/2000, modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n.74/2000)

L'art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L.gs 74/2000, modificato al comma 1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.7 Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs.n.74/2000)

L'art. 10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute.

Si riporta il testo dell'art. 10-quater del D. Lgs. n.74/2000.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

L'art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione.

Si riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n.74/2000 e s.m.i.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette

imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.4 Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, ecc.; con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e, quindi, da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti, sia in materia di IVA, sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un Ente, in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

23.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'Azienda, le seguenti:

- Gestione fatturazione,
- Gestione amministrativa,
- Gestione di attività collegate ad import ed export,
- Gestione fornitori,
- Gestione acquisti,
- Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette “Aree a Rischio” potranno essere disposte dall’Amministratore delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

23.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice etico di Dreno, nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

23.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale prevede l’espreso divieto a carico degli organi sociali aziendali (e dei destinatari, dipendenti, e consulenti/partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabili;

- assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

23.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale e della funzione AFC;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE S)

REATI DI CONTRABBANDO

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|----------------|--|
| 24 | Sezione S: Contrabbando (diritti di confine) (Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01) |
| 24.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando</i> |
| 24.2 | <i>Criteri per la definizione del reato di contrabbando</i> |
| 24.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 24.4 | <i>Testo unico della legge doganale-TULD e depenalizzazione (D.Lgs.n.15 gennaio 2016, n. 8)</i> |
| 24.4.1 | <i>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)</i> |
| 24.4.2 | <i>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art 283)</i> |
| 24.4.3 | <i>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)</i> |
| 24.4.4 | <i>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)</i> |
| 24.4.5 | <i>Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)</i> |
| 24.4.6 | <i>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)</i> |
| 24.4.7 | <i>Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)</i> |
| 24.4.8 | <i>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)</i> |
| 24.4.9 | <i>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)</i> |
| 24.4.10 | <i>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)</i> |
| 24.4.11 | <i>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)</i> |
| 24.4.12 | <i>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)</i> |
| 24.4.13 | <i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)</i> |
| 24.4.14 | <i>Altri casi di contrabbando (Art. 292)</i> |
| 24.4.15 | <i>Circostanze aggravanti (Art.295)</i> |
| 24.4.16 | <i>Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Art.301 inserito dal D.Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022)</i> |
| 24.5 | <i>Le attività sensibili relative al reato di contrabbando</i> |
| 24.6 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 24.7 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 24.8 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 24.9 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

La presente Parte speciale si riferisce ai reati di contrabbando di cui all' art.25-sexiesdecies del D. Lgs. n.231/2001 e specificatamente ai reati sui **diritti di confine (contemplati nell'art. 34 del "Testo unico doganale", decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali, nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

24.2 Criteri per la definizione del reato di contrabbando (art. 34 del Testo unico doganale)

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del **delitto di contrabbando**, aggiunto con l'art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo n. 231/01 dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, specificatamente ai **diritti di confine**.

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'**art.34 "diritti doganali e diritti di confine"** del "**Testo unico doganale**", Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43, recita: "Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine, si riporta l'**art. 36, "Presupposto dell'obbligazione doganale"**, del Dpr 23 gennaio 1973 n. 43:

“Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso”.

24.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’art.25-sexiesdecies nel D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ad alcuni illeciti annessi al delitto di contrabbando che interessano i diritti di confine, al fine di evadere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere, in forza di una legge e in relazione alle operazioni doganali.

La rubrica dell’**art.25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01** recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’Ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L’ Azienda è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall’art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte speciale riguarda i reati previsti dall’ art.25-sexiesdecies del D. Lgs. n.231/01, unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs. n. 231/01 è destinato.

24.4 Testo unico della legge doganale

IL TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE – **T.U.L.D.**, con gli articoli sottoesposti, vuole colpire il reato di contrabbando nelle svariate forme e ipotesi in cui può realizzarsi.

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287);
- Contrabbando nei depositi doganali (art.288);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-bis);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater);
- Altri casi di contrabbando (art. 292);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 8 del gennaio 2016 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione, incidendo in numerose leggi speciali tra cui il D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) e s.m.i. , che contempla le diverse ipotesi di contrabbando.

Per effetto della depenalizzazione operata le ipotesi di contrabbando di cui agli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo, con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00, né superiore ad € 50.000,00 (v. art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 8/2016).

24.4.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre, in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 del D.P.R. 43/73.

Art.16. (Passaggio della linea doganale).

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Si riporta il testo dell'art. 282 del D.P.R. 43/73:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) Introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) Scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) È sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) Asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'Art. 90;
- e) Porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) Detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

24.4.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione, attraverso i laghi di confine, di merci estere senza presentare la documentazione di transito e di importazione alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'Art. 102 del D.P.R. 43/73 intima infatti ai capitani delle imbarcazioni di corredare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale, tranne i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo.

Art. 102. (Arrivi da laghi).

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Si riporta il testo dell'Art. 283 del D.P.R. 43/73:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo ;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

24.4.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)

La fattispecie di reato, a differenza della precedente per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare, si configura a carico del capitano della nave nel non rispetto delle indicazioni contenute:

nella sezione terza, "arrivi da mare", del D.P.R. 43/73

- Art.104 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)*
- Art.105 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)*
- Art.106 (Requisiti del manifesto del carico)*
- Art.107 (Presentazione del manifesto del carico)*
- Art.108 (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere)*
- Art.109 (Termine per la consegna del manifesto)*
- Art.110 (Effetti della mancanza del manifesto)*
- Art.111 (Sbarco e presentazione delle merci)*
- Art.112 (Trasbordo delle merci)*

nella sezione seconda, "uscita per via di mare", del D.P.R. 43/73:

- Art.120 (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali)*
- Art.121 (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale)*
- Art.122 (Stazza netta delle navi)*

e in altre disposizioni del D.P.R. 43/73:

- Art.129 (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili)*
- Art. 141 (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere)*
- Art.146 (Spedizione di merci in transito)*
- Art.16 (Passaggio della linea doganale)*
- Art.30 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)*
- Art.254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi).*

Si riporta il testo dell'art. 284 del D.P.R. 43/73:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

24.4.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)

La fattispecie di reato si configura a carico del comandante dell'aeromobile nel non rispetto delle indicazioni contenute negli artt. 114, 115, 116 e 124 del D.P.R. n.43/73.

Art. 114. Atterraggi forzati degli aeromobili

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 115. Obbligo del manifesto del carico

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero.

Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'Art. 124.

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 116 Requisiti del manifesto del carico

Il manifesto del carico deve indicare:

- a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;
- b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto;
- c) il luogo di provenienza;
- d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;
- e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;

f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci;

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purché non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana e, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.

Art. 124 Manifesto e permesso di partenza

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale dello Stato, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima dev'essere da lui esibito al direttore dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Si riporta il testo dell'art. 285 del D.P.R. 43/73:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali ;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'Art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

24.4.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286)

La fattispecie di reato si configura a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 D.P.R. n. 43/73, depositi di merci estere soggette a diritti di confine non previamente autorizzati o di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Nella definizione di "territori extra-doganali" rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano e sono assimilati i depositi franchi di cui agli artt. 164, 166, 132, 254 del TULD.

Art. 2 (Territorio doganale e territori extra-doganali)

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'Art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale.

È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali.

Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli Artt. 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'Art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'Art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 164 (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi)

I depositi franchi menzionati nell'Art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero.

L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

Art. 166 (Istituzione ed esercizio dei punti franchi)

I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'Art. 164.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente art. 152, primo comma. Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'Art. 165 per i depositi franchi.

Art. 132 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti.

Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

Art. 254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima o doganale estera; qualora le predette condizioni non si verificano, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie [95].

Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinata all'osservanza di particolari norme o condizioni.

Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'art. precedente.

Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

Si riporta il testo dell'art. 286 del D.P.R. 43/73:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

24.4.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

La fattispecie di reato si configura a carico dell'importatore che non destina dolosamente le merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni consistenti appunto nella riduzione del dazio, alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è essere assoggettata a dazio ridotto a causa del loro utilizzo particolare è disciplinato dall'art. 82 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario - REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1969).

Articolo 82 C.D.C.

1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti.
2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90.

Art. 140 (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati).

In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

Il trattamento di cui al comma precedente non può essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.

Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Si riporta il testo dell'art. 287 del D.P.R. 43/73:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

24.4.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)

La fattispecie di reato si configura a carico di un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, il quale vi detenga merci estere in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 D.P.R. n.43/73 o tali merci non risultano dichiarate nei registri contabili del deposito doganale - art. 105 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario).

Art. 150 (Entrata delle merci in deposito)

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'Art. 57.

Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

Articolo 105 C.D.C (Contabilità di magazzino)

La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall'autorità doganale. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, l'autorità doganale può rinunciare alla contabilità di magazzino quando le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante e le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 99 C.D.C. (Deposito doganale)

Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato. Si intende per:

-deposito pubblico un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci;

-deposito privato un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.

Si riporta il testo dell'art. 288 del D.P.R. 43/73:

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

24.4.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)**Si riporta il testo dell'art. 289 del D.P.R. 43/73:**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Nota. Si intende per cabotaggio la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale, con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

24.4.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)

Si riporta il testo dell'art. 290 del D.P.R. 43/73:

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

24.4.10 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291)

La fattispecie di reato si configura nelle fasi di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione di merci e finalizzata esclusivamente all'evasione dei diritti di confine.

(Esempio un modo fraudolento senza alcuna manipolazione delle merci è importare temporaneamente beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportare beni inferiori per qualità o per valore commerciale).

Si riporta il testo dell'art. 291 del D.P.R. 43/73:

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

24.4.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis)

La fattispecie di reato si configura nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'art. 291-bis D.P.R. 43/73:

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

24.4.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter)

La fattispecie di reato si configura se nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi sono correlati altre circostanze o comportamenti delittuosi sotto descritti.

Si riporta il testo dell'art. 291-ter D.P.R. 43/73:

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando:
 - a) Nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) Nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) Il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando;
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

24.4.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater)

La fattispecie di reato si configura quando più persone si associano per commettere i delitti previsti dall'articolo 291-bis consistenti nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'art. 291-quater D.P.R. 43/73:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

24.4.14 Altri casi di contrabbando (art. 292)

Si riporta il testo dell'art. 292 del D.P.R. 43/73:

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

24.4.15 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295)

Si riporta il testo dell'art. 295 del D.P.R. 43/73:

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 49.993,03 Euro.

24.4.16 Delle misure di sicurezza patrimoniali - Confisca (art. 301)

Si riporta il testo dell'art. 301 del D.P.R. 43/73:

Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'art. 240 se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.»

24.5 Le attività sensibili relative ai reati di diritti di confini

L' art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali, nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Con l'art.25-sexiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati per l'evasione dei diritti di confine.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile dell'Ente in modo particolare quelle di enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l'estero o le Società di servizi che operano nei settori dei trasporti e delle spedizioni transfrontaliere.

24.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- gestione fatturazione;
- gestione amministrativa;
- gestione di attività collegate ad import ed export;
- gestione fornitori;
- gestione acquisti;

- gestione spedizione della merce e pagamento dei diritti richiesti dagli spedizionieri e/o dalle Dogane.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

24.7 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice etico nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

24.8 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali aziendali, dei destinatari, dipendenti e consulenti/partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabili, in particolar modo nel momento della spedizione della merce aziendale al cliente, all'estero e al momento del ricevimento di merce, proveniente dall'estero;
- assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace;
- assicurare il corretto sistema di controllo interno sull'adempimento delle procedure doganali e sul corretto pagamento dei diritti di confine dovuti.

24.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati di contrabbando, sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte speciale;

- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati per l'evasione dei diritti di confine, in costante coordinamento con le funzioni di amministrazione, finanza e controllo aziendale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

SEZIONE T

DELITTI IN MATERIA

DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI

DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO

FRAUDOLENTO DI VALORI

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 25 | Sezione T: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 modificato come rubrica e testo da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) |
| 25.1 | <i>Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> |
| 25.2 | <i>Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> |
| 25.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 25.3.1 | <i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021) |
| 25.3.2 | <i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021) |
| 25.3.3 | <i>Trasferimento fraudolento di valori</i> (Art.512-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) |
| 25.3.4 | <i>Frode informatica</i> (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022) |
| 25.4 | <i>Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> |
| 25.5 | <i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i> |
| 25.6 | <i>Principi e regole di comportamento</i> |
| 25.7 | <i>Principi e norme generali di comportamento</i> |
| 25.8 | <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> |

25.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori

La presente Parte speciale si riferisce ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori**, di cui all'**art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali, nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

25.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori**, previsto dal Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021.

Il D. Lgs. n. 184 "**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**" ha **modificato la rubrica** e i **commi dell'art. 493-ter** del regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, ha **inserito** nel codice penale l'**art. 493-quater** (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 con l'**inserimento**, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo **art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Incorre nei reati contemplati dall'**art.25-octies.1**, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- chi utilizza una carta di credito, non essendone il titolare, avendola sottratta,
- chi utilizza una carta di credito non essendone titolare, anche avendola solo rinvenuta;
- chi falsifica carte di credito;
- chi cede carte di credito falsificate;

- chi mette in circolazione carte di credito falsificate;
- chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, alterando il funzionamento di un sistema informatico.

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici, indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

Con l'inserimento dell'**art. 512-bis c.p.** (Trasferimento fraudolento dei valori), nel novero dell'art 25-octies.1 D.Lgs n. 231/01 si è inteso contrastare i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 c.p., art. 648 bis c.p. e art. 648 ter c.p.).

25.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si è sostanziata nell'introduzione dell'art.25-octies.1 del D. Lgs. n.231/01, con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori**.

I reati contemplati nell'art.25-octies.1, introdotto dal D. Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (articolo 493-ter regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, modificato dal D. Lgs. n.184 dell' 8 novembre 2021);
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (articolo 493-quater, inserito dal D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- **Frode informatica** (articolo 640-ter c.p. modificato dal D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p., introdotto dal D. L. 10 agosto 2023 n. 105, coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023).

**25.3.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 493-ter regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, modificato dal D. Lgs. n. 184/2021)**

L'art. 493-ter c.p. punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Si riporta il testo dell'art. 493-ter del R.D. n. 1398 del 19 ottobre 1930, modificato dal D. Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021:

1. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

25.3.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater, inserito dal D. Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'art. 493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato.

Si riporta il testo dell'art. 494-ter, inserito dal D. Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

25.3.3 Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p. introdotto dal D.L. 10 agosto 2023 n.105)

Il reato si configura quando con condotte fraudolente chiunque trasferisce fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, pur continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

25.3.4 Frode informatica (art.640-ter c.p.)

L' art.640-ter è stato posto a presidio ed a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si riporta il testo dell'art. 640-ter c.p.:

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

25.4 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

L' art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili", con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'**art. 25-octies.1** del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line.

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'Amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni (Norma ISO 27001).

Le aree sensibili al reato di trasferimento fraudolento di valori potrebbero annidarsi invece in aree in cui potrebbero verificarsi attività di riciclaggio di denaro sporco.

25.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Responsabile dei Sistemi ICT;
- Responsabile Approvvigionamenti;
- CdA – AD;
- Responsabile Direzione Commerciale e Marketing.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

25.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

25.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali aziendali, dei destinatari, dipendenti, consulenti e Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte speciale.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile e ICT;
- assicurare che il processo ICT ed amministrativo/finanziario/contabile siano motivati da effettive necessità aziendali, che siano condotti in maniera trasparente e documentabile e che siano basati su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

25.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



DRENO POMPE SPA, via Umbria 15 Zona Industriale in MONSELICE (PD) - C.F. e P.I. 00127590289
E-Mail: info@drenopompe.it - Web: <https://www.drenopompe.it>

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

REATI A RISCHIO REMOTO

Indice generale della sezione

| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE – REATI A RISCHIO REMOTO - | |
|---|--|
| SPE-RR01 | Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| SPE-RR02 | Reati finanziari o abusi di mercato |
| SPE-RR03 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili |
| SPE-RR04 | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |
| SPE-RR05 | Delitti contro il patrimonio culturale |
| SPE-RR06 | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali |
| SPE-RR07 | Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato |

SPE-RR01
REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

| | |
|----------------|--|
| 11.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 11.3.1 | <i>Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)</i> |
| 11.3.2 | <i>Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</i> |
| 11.3.3 | <i>Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023)</i> |
| 11.3.4 | <i>Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)</i> |
| 11.3.5 | <i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p. modificato da DL 7 e L. 43 del 2015)</i> |
| 11.3.6 | <i>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p. DL 7 e L. 43 del 2015)</i> |
| 11.3.7 | <i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p. modificato da DL 7 e L. 43 del 2015)</i> |
| 11.3.8 | <i>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies 1 c.p.)</i> |
| 11.3.9 | <i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies 2 c.p.)</i> |
| 11.3.10 | <i>Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)</i> |
| 11.3.11 | <i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)</i> |
| 11.3.12 | <i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)</i> |
| 11.3.13 | <i>Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)</i> |
| 11.3.14 | <i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)</i> |
| 11.3.15 | <i>Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)</i> |
| 11.3.16 | <i>Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p. modificato dalla L.n.43/2015.)</i> |
| 11.3.17 | <i>Cospirazione politica mediante accordi (Art. 304 c.p.)</i> |
| 11.3.18 | <i>Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)</i> |
| 11.3.19 | <i>Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)</i> |
| 11.3.20 | <i>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)</i> |
| 11.3.21 | <i>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento. installazioni a terra (Artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)</i> |
| 11.3.22 | <i>Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (Art.3 L.422 del 28 dicembre 1989)</i> |
| 11.3.23 | <i>Pentimento operoso (Art. 5 D.Lgs.n.625/1979)</i> |
| 11.3.24 | <i>Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali (ampliate dalla L. n. 43/2015)</i> |
| 11.3.25 | <i>Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999</i> |

11.3.1 Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

11.3.2 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (Art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

11.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 -bis 1 c.p. introdotto dal D. Lgsn.21 del 1° marzo 2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.

Con l'Art.1 della legge n.60 del 23 maggio 2023 si procederà sempre d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma.

11.3.4 Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti Artt. 270 e 270-bis del c.p.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

11.3.5 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., e salvo caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni».

Inoltre, quando c'è il coinvolgimento di un minore la condanna comporta la perdita della patria potestà.

11.3.6 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p.)

Il D.L.n.7 del 18 febbraio 2015 ha inserito anche l'Art.270-quater 1, modificato poi dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, il quale prevede che chiunque fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

11.3.7 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato, secondo il D.L.n.7 del 18 febbraio 2015 modificato poi dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata che pone in atto comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'Art.270-sexies c.p.

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

11.3.8 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Tale reato viene punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

11.3.9 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.)

Tale ipotesi di reato, si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Tale reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

11.3.10 Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**.

11.3.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima (punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni), grave (punito con la reclusione non inferiore a dodici anni) o la morte della persona (punito con l'ergastolo) ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (in quest'ultimo caso, le pene sono aumentate di un terzo).

11.3.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Tale reato è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

11.3.13 Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-sexies c.p., crea, ne viene in possesso, si procura o procura ad altri ordigni o materiale radioattivo.

Tale reato è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici.

Se poi sempre per finalità di terrorismo si utilizza il suddetto materiale od ordigno, oppure si utilizza o danneggia un impianto nucleare tale da far rilasciare, o con il pericolo che rilasci materia radioattiva, la reclusione è non inferiore a venti anni.

Quanto sopra vale anche se la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

11.3.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato (ed è punito con la pena di trenta anni di reclusione o con l'ergastolo).

Infine, il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo del reato riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

11.3.15 Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

A tale reato si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis c.p.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p. (sequestro di persona) aumentate dalla metà a due terzi.

11.3.16 Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del Codice penale dedicato al **Capo 1** (*Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*) e **Capo 2** (*Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*) per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Il reato è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge: la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

11.3.17 Cospirazione politica mediante accordi (Art. 304 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura rispettivamente nei confronti di più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.).

Coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni mentre per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

11.3.18 Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.) e coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione stessa sono puniti, già solo per questo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Coloro invece che partecipano all'associazione sono puniti con la pena della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se poi l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati le pene sono aumentate.

11.3.19 Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.) si forma una banda armata, e coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, sono puniti, già solo per questo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per i partecipanti alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

11.3.20 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)

Tale ipotesi di reato, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, si configura nei confronti di chiunque dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli Artt. 305 e 306 del Codice penale ed è punita con la pena della reclusione fino a due anni.

Se l'assistenza è prestata continuatamente la pena viene aumentata.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di prossimi congiunti inteso, come congiunti agli effetti della legge penale, gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

**11.3.21 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra
(Artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)**

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nel comma precedente.

**11.3.22 Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (Art. 3
L. 422 del 28 dicembre 1989)**

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione ovvero la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o ne altera gravemente il funzionamento o comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque invece minaccia solamente di compiere quanto sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se l'atto di violenza cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

11.3.23 Pentimento operoso (Art. 5 D. Lgs. n. 625/1979)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

11.3.24 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 ed '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche

diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25–quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- a) la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters";
- b) l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche;
- c) l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo;
- d) si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura;
- e) si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

11.3.25 Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

**SPE-RR02
REATI FINANZIARI O ABUSI DI MERCATO**

| | |
|---------------|---|
| 13.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 13.3.1 | <i>Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i> |
| 13.3.2 | <i>Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs.n.58/199/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)</i> |
| 13.3.3 | <i>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lg. n.107 del 10 agosto 2018)</i> |
| 13.3.4 | <i>Manipolazione del mercato (Art.187-ter D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i> |
| 13.3.5 | <i>Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art.187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i> |
| 13.3.6 | <i>Responsabilità dell'ente (Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i> |

13.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'Art.25-sexies del D.Lgs.n.231/01 e l'Art. 187-quinquies del D.Lgs.n.58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014", con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha modificato gli articoli del TUF n.58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184- Abuso di informazioni privilegiate, Art.185 -Manipolazione del mercato, Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate", Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art.187-quinquies Responsabilità dell'ente) ed inserito l'Art.187- ter.1 – "Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014".

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria.

Secondo quanto previsto dall'Art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno;
- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non siano ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

13.3.1 Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 3.000.000 di Euro chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (insider trading);

- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni), o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni sopra indicate.

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

13.3.2 Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs.n.58/199/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 5.000.000 di Euro chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammessa, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 596/2014.

Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste nella diffusione di notizie false e nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

L'art. 26 "disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato" della Legge n.238 del 23 dicembre 2021 ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell'Art.185 TUF.

13.3.3 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-bis TUF punisce, con la sanzione amministrativa da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'Art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo

dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari, laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'Art. 187 bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti").

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

13.3.4 Manipolazione del mercato - Art. 187-ter D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'Art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi).

Il divieto di manipolazione del mercato del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

- Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- Operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- Operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- È punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- Non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ma è sufficiente che tali comportamenti siano "suscettibili" di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5 .

13.3.5 Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 Art.187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 riguarda le sanzioni relative nei confronti di un ente o di una società in caso di violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2,4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nei confronti di un ente o di una società, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

13.3.6 Responsabilità dell'Ente - Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

Nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 l'Ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

La violazione a vantaggio dell'Ente può essere commessa:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, che di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Se, in seguito alla commissione degli illeciti, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'Ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nei punti a) e b) hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

**SPE-RR03
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

| | |
|---------------|--|
| 17.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 17.3.1 | <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)</i> |

17.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n.231/2001

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'Art.25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e modificato successivamente dalla Legge n.172 del 2012 e dal D.Lgs.n.154 del 2013 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

17.3.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore è prevista rispettivamente la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis c.p. importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

SPE-RR04

**FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO
ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

| | |
|---------------|--|
| 22.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 22.3.1 | <i>Frode in competizioni sportive (Art.1 L.401/1989)</i> |
| 22.3.2 | <i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4 L.401/1989)</i> |

22.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

La presente Parte speciale si riferisce alla “frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 con l’Art. 25-quaterdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all’Art. 25-quaterdecies.

22.3.1 Frode in competizioni sportive (Art.1 L.401/1989)

L’Art. 1 della L. n. 401 /1989, modificato dal decreto legge 22 agosto 2014, n.119 così recita:

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero

compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».

22.3.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4 L.401/1989)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 90.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

| SPE-RR05 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE | |
|--|---|
| 26.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 26.3.1 | <i>Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)</i> |
| 26.3.2 | <i>Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)</i> |
| 26.3.3 | <i>Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)</i> |
| 26.3.4 | <i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)</i> |
| 26.3.5 | <i>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)</i> |
| 26.3.6 | <i>Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)</i> |
| 26.3.7 | <i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)</i> |
| 26.3.8 | <i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)</i> |
| 26.3.9 | <i>Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)</i> |

26.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti contro il patrimonio culturale**.

I reati contemplati nell'Art.25-septiesdecies dalla **legge n.22 del 09 Marzo 2022** sono:

- **Furto di beni culturali-** (Art. 518-bis c.p.);
- **Appropriazione indebita di beni culturali-** (Art. 518-ter c.p.);
- **Ricettazione di beni culturali-** (Art. 518-quater c.p.);
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali-** (Art. 518-octies c.p.);
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali-** (Art. 518-novies c.p.)
- **Importazione illecita di beni culturali-** (Art. 518-decies c.p.);
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali-** (Art. 518-undecies c.p.);
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici-** (Art. 518-duodecies c.p.);
- **Contraffazione di opere d'arte-** (Art. 518-quaterdecies c.p.).

contenuti nel titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.

26.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

L’Art.518-bis c.p. punisce la condotta di chi si impossessa di un bene culturale altrui o di un bene culturale appartenente allo Stato, frutto quest’ultimo di rinvenimento nel sottosuolo o nei fondali marini.

Si riporta il testo dell’Art.518-bis c.p.

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Per il delitto di cui all’Art.518-bis c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall’Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

26.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

L’Art.518-ter c.p., a differenza dell’articolo precedente, punisce la condotta di chi si appropria di un bene culturale altrui, qualora si abbia il possesso a qualsiasi titolo o a titolo di deposito.

Si riporta il testo dell’Art.518-ter c.p.

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Per il delitto di cui all’Art.518-ter c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, mentre non è prevista l’applicazione di alcuna azione interdittiva.

26.3.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Gli articoli precedenti trattavano l'appropriazione o l'impossessamento di un bene culturale altrui, invece l'Art. 518-quater c.p. punisce la condotta relativa alla compravendita o occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o da delitto di rapina o estorsione aggravata.

Si riporta il testo dell'Art.518-quater c.p.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per il delitto di cui all'Art.518-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

26.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

L'Art. 518-octies c.p. punisce la condotta di chi forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza e di chi ne fa uso senza aver concorso personalmente alla condotta di cui sopra.

Si riporta il testo dell'Art.518-octies c.p.

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Per il delitto di cui all'Art.518-octies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

26.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

Il provvedimento della Legge n.22 del 09 Marzo 2022 ha spostato nell'articolo 518-novies del Codice penale l'attuale fattispecie contenuta nell'Art.173 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, punendo chi effettua trasferimento di proprietà o di diritti, o immette sul mercato, beni culturali non effettuando denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

Si riporta il testo dell'Art.518-novies c.p.

[1]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Per il delitto di cui all'Art.518-novies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231.

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

26.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

L'Art.518-decies c.p. punisce la condotta di chi importa beni culturali provenienti da delitto, da ricerche svolte senza autorizzazione, o esportati da un altro Stato in violazione della legge di quello Stato.

Si riporta il testo dell'Art.518-decies c.p.

[1]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove

prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Per il delitto di cui all'Art.518-decies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

26.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

L'Art.518-undecies c.p. punisce la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, di chi non li fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine e di chi rende dichiarazioni mendaci al competente ufficio di esportazione.

Si riporta il testo dell'Art.518-undecies c.p.

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Per il delitto di cui all'Art.518-undecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

26.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

L'Art.518-duodecies c.p. punisce la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa o imbratta o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri e altrui o destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico e per la loro conservazione o integrità.

Si riporta il testo dell'Art.518-duodecies c.p.

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per

un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Per il delitto di cui all'Art.518-duodecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

SPE-RR06

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI

| | |
|---------------|--|
| 27.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 27.3.1 | <i>Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)</i> |
| 27.3.2 | <i>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)</i> |

27.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'**Art.25-duodevicies** del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali**.

I reati contemplati nell'**Art.25-duodevicies** dalla **legge n.22 del 09 Marzo 2022** sono:

- **Riciclaggio di beni culturali-** (Art. 518-sexies c.p.);
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici -** (Art. 518-terdecies c.p.);

entrambi contenuti nel titolo VIII-bis **"DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE"** per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

27.3.1 Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

L'Art.518-sexies c.p. punisce la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero ne ostacola l'identificazione della loro provenienza.

Si riporta il testo dell'Art.518-sexies c.p.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per il delitto di cui all'Art.518-sexies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'Art. 518-sexies c.p. si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

27.3.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

L'Art.518-terdecies c.p. punisce, escludendo fatti con finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici, istituti e luoghi della cultura.

Si riporta il testo dell'Art.518-terdecies c.p.

[1]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Per il delitto di cui all'Art.518-terdecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'Art. 518-terdecies c.p. si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

SPE-RR07

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

| | |
|---------------|--|
| 20.3 | <i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i> |
| 20.3.1 | <i>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)</i> |
| 20.3.2 | <i>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)</i> |
| 20.3.3 | <i>Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)</i> |
| 20.3.4 | <i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)</i> |
| 20.3.5 | <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</i> |
| 20.3.6 | <i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i> |
| 20.3.7 | <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</i> |
| 20.3.8 | <i>Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art.517 c.p.)</i> |
| 20.3.9 | <i>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art 517- quater c.p.)</i> |

20.3 Le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 12 L n.9/2013

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti dall'Art.12 L n.9/2013 in tema di responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva.

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano nel loro interesse o a loro vantaggio i reati previsti dall'Art. 12 della L. n. 9/2013.

20.3.1 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque altera la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei lasciando loro l'apparenza originaria o forma ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo.

L'alimento adulterato o contraffatto non si distingue da quello genuino se non tramite analisi chimico-fisiche.

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

20.3.2 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)

A differenza dell'articolo 440 c.p. commette reato chi detiene e pone in commercio sostanze destinate all'alimentazione adulterate o contraffatte da chi ha commesso il precedente reato.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre punti precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

20.3.3 Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)

Il reato è commesso quando si detengono o si pongono in vendita sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, che non sono state modificate nella loro essenza o create con una composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinare.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

20.3.4 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

A differenza dell'articolo 474 c.p. tale ipotesi di reato non riguarda i prodotti ma l'alterazione e contraffazione dei marchi e segni distintivi o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

20.3.5 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, prodotti industriali con la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo, o alterati quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'Art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

20.3.6 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

L'interesse tutelato dall'articolo 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosi conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio);
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

20.3.7 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

20.3.8 Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

20.3.9 Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art 517- quater c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”.